6

P E R
LUCIA MAZZACANE.

A Lucia Mazzacane cessionaria di Giuditta Mazzacane, la quale e per vicinanza di grado, e per prerogativa di linea, vince tutti, ad esclusione di tutti si dee la Eredità di Francesco Rosati.

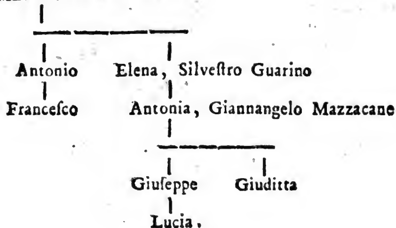
L' Ill. Marchese D. TOMMASO DE ROSA
Giudice della G. C. *Commes.*





(6)

presso lo Scrivano Festa
in banca del Pò.


GIAMBATTISTA ROSATI
Antonio
Elena, Silveſtro Guarino
Franceſco
Antonia, Giannangelo Mazzacane
Giuſeppe
Giuditta
Lucia.

J. M. J.

FRancesco Rosati della Città di Cerreto trapassò della presente vita il dì 25. di Giugno dell'anno 1786. senza aver fatto alcun testamento, e senza aver lasciato superstiti nè figli, nè parenti, nè fratelli. Ne ha fatto trovar nondimeno nelle sue carte una mappa, dove è scritta tutta la progenie, che sembra quella di Demogorgone antichissimo proavo di tutti gli Dei gentili: dalla qual cosa si può aver leggiermente, che egli nell'ampiezza de'suoi rimotissimi congiunti ricercava forse del più vicino per invitarlo alla successione: egli no'l ravvisò: ed io l'ho già ritrovato.

I beni sono consegnati a Paolo di Lella, e ad Agostino Gennarelli per fermezza del giudizio, e perchè li riporti come premio il vincitore, *fol. 3. ad 16.* Cominciò la causa della spedizion del Decreto Preambolo nella Corte Locale; e per consenso di tutti si trova già nella G. C.; e dato termine ordinario, e compilato già i

attende il Decreto diffinitivo, che alle tante pretenzioni metta modo.

Comecchè la cosa sembri ardua, ed oscura per la moltitudine de' concorrenti, può nondimeno essere la più facile a rintracciare; perciocchè quegli, al quale la fortuna darà d'esser più vicino per grado nella miglior prerogativa della linea, ad esclusione di ogni altro, riporterà la successione. La ben avventurata è Lucia Mazzacane, la quale investita del grado più vicino nella miglior prerogativa della linea, che tiene Giuditta Mazzacane, sarà la vincitrice.

Or perchè Lucia Mazzacane riesca in questo disegno, è forza, che per me si esaminino le ragioni di tutti i concorrenti, si misurino le distanze, si disegnino le prerogative de' gradi, e delle linee, come ognuno le si suppone: perciocchè a concorrere v'ha di quelli, i quali sono distanti per sette gradi; di altri, i quali sono per sei; e di alcuni pochi, i quali sono per cinque: e tra questi alcuni disegnano nodo di congiunzione il bisavolo materno, altri il tritavo; altri l'avo; altri il bisavo paterno: progenie veramente del gran Demogorgone, donde il primo a nascere fu il Litigio: *Boccac. Geneal. Deor. in princ.*

Gianpietro, ed Alessandro Pescitelli adunque raccontano così: a noi, dicono, fu padre Leonardo: Leonardo fu figlio a Pietro: Pietro nacque di

di Laurenzia Rosati; la quale fu figlia a Francesco Rosati il vecchio: di Francesco Rosati nacque ancor Giambattista; e di Giambattista Antonio; e di Antonio Francesco il giovine, che è quegli, il quale trapassando della presente vita intestato, ha lasciato a' congiunti, come la Discordia il fatal pomo alle Dee, argomento di contrasti, e di disturbi, *fol.* 203. *ad* 211. Se la cosa però così stà, come essi si avvisano, si possono avere leggiermente due conseguenze; e che essi son distanti per sette gradi, e che il nodo di congiunzione non è, che per mezzo di Francesco Rosati il vecchio, il quale fù tritavolo materno de' concorrenti, fu bisavolo paterno del defonto.

Si guardi ancor quì a quello, che ne propongono e Carlo e Giuseppe Pescitelli: essi dicono, a noi fu padre Giuseppe; Giuseppe fu figlio a Pietro; Pietro nacque di Laurenzia Rosati; Laurenzia fu figlia a Francesco Rosati il vecchio: di questo Francesco fu figlio ancor Giambattista; e di Giambattista nacque Antonio; e di Antonio quel Francesco, l'eredità del quale è in disputa *fol.* 203. *ad* 211. Questi due concorrenti dunque Carlo e Giuseppe Pescitelli non hanno nè più, nè meno, che Giampietro, ed Alessandro: e se le cose sono, come essi se le affermano, sono distanti egualmente per sette gradi.

Concorre ancora Angiola Amodio: questa dice

 d'es-

d'esser figlia di Andrea; Andrea figlio di Anna Soriano; Anna Soriano nacque di Marzia Rosati; e Marzia fu figlia a Francesco Rosati: di quel Francesco Rosati appunto, al quale fu figlio Giambattista; e di Giambattista nacque Antonio; e di Antonio l'ultimo defonto Francesco; *fol.* 101. *ad* 122. Sia pur così, com'ella si afferma; può riportar niente della eredità di Francesco Rosati? non è ella distante per sette gradi parimente?

Venga a discussione quello, che ne propone e Delia e Giulia Amodio: Sieno esse figlie di Nicola; e Nicola figlio ad Anna Soriano; ed Anna Soriano sia figlia di Marzia Rosati; e Marzia figlia di Francesco Rosati il vecchio; donde discende Francesco Rosati il giovine, *fol.* 101. *ad* 122. Saranno forse queste più vicine al defonto, che per sette gradi? che ne pretendono dunque?

Già ci si presentano innanzi ed Angiola e Mariantonia e Lidia di Nicola: queste si credono figlie di Grazia Amodio; Grazia figlia a Giovanna Soriano: Giovanna Soriano figlia di Marzia Rosati: e Marzia figlia di Francesco Rosati il vecchio; il quale, come è già detto, fu il bisavolo del defonto Francesco, *fol.* 101. *ad* 122. Se la cosa così stà, come esse fanno vista di credere, la lor distanza non è, che per sette gradi, e nel concorso de' più vicini non hanno che sperare.

Ec-

Eccoci anche noi in mezzo, dicono e Paolo e Mariantonia e Nicoletta Amodio: A noi fu padre Cosimo; il quale nacque di Giovanna Soriano; e Giovanna fu figlia a Marzia Rosati, e Marzia nacque di Francesco Rosati il vecchio: donde nacque Giambattista; e quindi Antonio; e di Antonio Francesco, *fol.* 101. *ad* 122. E che ne vogliono questi, se sono distanti per sette gradi parimenti; ed altri assai più vicini si fanno a lor di contro?

E Giovanna ed Elisabetta Amodio, le quali si affermano figlie di Lorenzo; il quale nacque di Giovanna Soriano; la qual Giovanna Soriano fu figlia a Marzia Rosati; la qual nacque di Francesco Rosati il vecchio; il quale fu bisavolo del defonto Francesco *fol.* 101. *ad* 122. aspirano esse ancora alla successione, comecchè fossero distanti per sette gradi.

Si risente ancor Brigida Amodio, la quale dice d'esser figlia di Gennaro; e Gennaro figlio di Giovanna Soriano; e Giovanna Soriano (i cui fianchi hanno dati alla terra più figli, che non ha dati Dei al Cielo Cibele) nacque di Marzia Rosati; e Marzia fu figlia a Francesco; donde nacque, com'è detto, Giambattista; e di questi Antonio; e di Antonio Francesco, *fol.* 101. *ad* 122. Succeda ancor questa se può, ma guardi alla distanza, e vedrà che se la cosa stà, come ella se l'afferma, ella è distante per sette gradi; ed altri più vicini concorrono e

per grado, e per prerogativa di linea.

Angiolantonia di Lella pretende parimenti: racconta la sua genealogia; dice d'esser figlia di Salvatore; e questi di Orsola Rosati; ed Orsola di Pietro; e Pietro di Francesco Rosati il vecchio; il qual Francesco, come più volte è detto, fu il bisavolo di Francesco Rosati il giovine *fol.* 212. *ad* 222. Succeda anche ella pur se può nella distanza, nella quale si trova, di sette gradi nel concorso di quelli, i quali disegnano il sesto, ed il quinto.

E si senta pur ancora Francesco Fallarino: questi si vuol figlio di Grazia Giamei: dice, che Grazia fosse figlia di Ascanio; ed Ascanio di Giovanni; e Giovanni di Giannalfonzo: e vuole, che di Giannalfonzo fosse nata Cristina; e di Cristina Francesca, la quale fu madre del defonto Francesco Rosati, *fol.* 186. *ad* 202. Il Fallarino falle, se presta fede a' suoi disegni: quando la cosa stasse così, comè egli si avvisa, sarebbe distante per sette gradi, e nel concorso de' più vicini non ha che sperare: e questi sono gli corridori più lenti al corso, i quali sono rimasti dietro per sette gradi; e di questi non terrò più ricordanza.

A questi si fanno d'appresso quelli, i quali disegnano il sesto grado di distanza dal defonto Francesco Rosati.

Teresa ed Annamaria Sanzari si affermano d'esser figlie a Francesco; Francesco a Caterina Ro-

Rosati; e Caterina nacque di Francesco Rosati il vecchio: Francesco ebbe figlio Giambattista; di Giambattista nacque Antonio; e di Antonio Francesco ultimo defonto, come più volte è detto, *fol.* 89. *ad* 100. si compiacciano di far la numerazione de' gradi, e si troveranno distanti per sei.

Carlantonio Petronzi, il quale pretende ancora, afferma d'esser nato di Laurenzia Sanzari; Laurenzia di Caterina Rosati; e Caterina di Francesco Rosati il vecchio: il quale, come è già detto, fu bisavolo a Francesco Rosati il giovine *fol.* 123. *ad* 130. Pretenda se può o tutto, o parte della eredità nel concorso di tanti altri, i quali disegnano grado più vicino; e la distanza, che si frappone tra lui, e'l defonto non è, che per sei.

Giancamillo, Melgherida, e Dionora hanno la sorte di portar il cognome ROSATI, hanno la sventura d'esser distanti per sei gradi: Affermano essi d'esser figli di Pietro; e Pietro di un altro Pietro; e questi di Francesco Rosati il vecchio: il quale fu bisavolo dell'ultimo defonto intestato Francesco Rosati *fol.* 151. *ad* 174. Metteranno essi una pietra sopra la pietra, e non edificheranno niente, se sperano di riportar alcuna cosa dell'eredità del defonto Francesco Rosati.

E Crescenzio e Saverio Giamei si affermano figli di Ascanio; ed Ascanio di Giovanni; e

Giovanni di Giannalfonzo: dal qual Giannalfonzo Giamei si vuol nata Cristina; e di Cristina Francesca; e di Francesca Giamei Francesco Rosati, *fol.* 185. *ad* 202. Essi dicono tutti bene, ma non conchiudono niente; perciocchè se così stà, come si affermano, sono distanti per sei gradi.

E Grazia, ed Antonia Cappella concorrono ancor esse: dicono d'esser figlie di Francesca Pescitelli; e Francesca a Giulia Giamei; e Giulia di Francescangelo: dal qual Francescangelo si vuol nato Giantomaso; e di Giantomaso Francesca; e di Francesca Giamei Francesco Rosati *fol.* 222. *ad* 233. Si lasci stare, che le cose non sono, come esse se le affermano; ma sieno come si vogliono, sono forse esse più vicine, che per sei gradi?

E Carmela Gambuto è venuta a far numero ancor ella nella moltitudine: racconta d'esser figlia di Cristina Pescitelli; e questa a Cicilia Giamei; e Cicilia di Francescangelo Giamei: il qual Francescangelo ebbe figlio Giantomaso; e Giantomaso (e questo è il gran dubio) si vuol padre di Francesca Giamei; la quale fu madre di Francesco Rosati, *fol.* 222. *ad* 233. A Carmela Gambuto sono mancate le gambe; ed è rimasta dietro per sei gradi.

E Pasquale Fusco si afferma figlio di Andreana Giamei: la quale fu figlia a Giuseppe; e Giuseppe a Francescangelo; dal qual Francescange-

gelo Giamei nacque Giantomaso; e questi si vuol padre legittimo di Francesca Giamei, la quale fu madre del defonto Francesco Rosati, *fol.* 75. *ad* 145. Pasquale Fusco vuole offuscare la ragion degli altri più vicini; ma che ne riporterà, se è distante per sei gradi, ed altri concorrono, i quali sono in distanza di cinque? Questi sono quelli, i quali distanti dal defonto per sei gradi, si son rimasti alla metà del camino, senza potere giugnere a toccar con mani nè tutto, nè parte della eredità contesa.

Quelli, i quali disegnano il quinto grado sono molto pochi; e tra questi è la maggior contesa, perciocchè altri non v'ha, il quale si possa fare a loro innanzi.

Fabionicola ed Angiola Giamei affermano d'esser figli di Martino; il quale Martino vogliono, che fosse nato di Giannalfonzo Giamei e di Laurenzia de Laurentiis: donde nacque ancor Cristina; e Cristina fu madre di Francesca Giamei; e di questa Francesca nacque Francesco Rosati, *fol.* 61. *ad* 88. Se così stasse la cosa, come essi se l'affermano, ne seguirebbe, che la distanza non è, che per cinque gradi, e'l nodo di congiunzione non sarebbe, che per Giannalfonzo Giamei bisavolo materno del defonto Francesco Rosati; ma le cose non sono nè tali, nè altretali, o per lo meno tali non si sono mostrate nelle forme convenevoli.

Tommaso Giamei si afferma figlio di Giuseppe;

e vuole, che Giuseppe fosse nato di Francescangelo Giamei e di Franceschella Gennarelli: e questi ebber figlio Giantommaso Giamei; dicono, che Giantommaso Giamei avesse menata a moglie Cristina Giamei; e di queste nozze fosse nata Francesca Giamei, la quale ebbe figlio Francesco Rosati ultimo defonto intestato, *fol.* 46. *ad* 66. Se le cose così stassero, come egli fa vista di credere, si accosterebbe al defonto per cinque gradi, e'l nodo della congiunzione non sarebbe, che per Francescangelo Giamei altro bisavolo materno del defonto Francesco: ma con buona sua pace, comecchè se lo affermi, io non credo già, che egli se'l creda; perciocchè le cose non si sono così dimostrate, come egli le espone.

Giuditta Mazzacane ha la sorte d'esser senza dubio al defonto Francesco Rosati la più vicina, e per grado, e per prerogativa di linea; ma come ha il piacere di riportare la eredità tutta con una mano, così con l'altra si avrà la pazienza di restituirla intiera a Lucia Mazzacane nipote di lei per fratello. Lucia Mazzacane nacque di Giuseppe; Giuseppe e Giuditta furon figli di Antonia Guarino: Antonia Guarino nacque di Elena Rosati; Elena fu figlia a Giambattista Rosati; il qual Giambattista ebbe Antonio; e di Antonio nacque quel Francesco Rosati, il quale morto intestato ha lasciato a suoi tanti argomenti di disturbi, e di contrasti

fol.

fol. 131. *ad* 154. & *fol.* 251. *ad* 270. Dalle cose dette si può aver agevolmente, che Giuditta Mazzacane è congiunta al defonto per cinque gradi, e la congiunzione prende origine dall' Avolo Paterno di Francesco Rosati. Questa Giuditta Mazzacane allorchè contrasse matrimonio con Carmine Guarniere rinunziò tutto a beneficio di Giovannangelo Mazzacane padre, e la rinunzia fu tale, che l'ha tolta di mezzo ad ogni beneficio di successione, *fol.* 256. *ad* 263. Della qual rinunzia, come quella, donde tutta la controversia dipende, si parlerà ampiamente a tempo più maturo.

Io intanto non prenderò altra cura, che dimostrar vane le pretenzioni di Fabionicola, e di Angiola Giamei; vanissime le azioni promosse per Tommaso Giamei: e di Giuditta Mazzacane dirò, che a lei si appartenga la eredità di Francesco Rosati, perciocchè e per grado, e per prerogativa di linea non è, nè chi la eguagli, nè chi a lei si possa fare innanzi; ma che ottenuta che l'abbia, la debba restituir tutta a Lucia Mazzacane nipote di lei per fratello.

C A P. I.

Gli Giamei non sono, come Giuditta Mazzacane, congiunti al defonto Francesco Rosati per cinque gradi.

SI lasci star quì Gianpietro, ed Alessandro Pescitelli: e Paolo, e Giuseppe Pescitelli: ed Angiola, e Giulia, e Delia Amodio: e Lidia, e Mariantonia, ed Angiolo di Nicola: e Paolo, e Mariantonia, e Nicoletta Amodio: e Giovanna, ed Elisabetta, e Brigida Amodio: ed Angiolantonia di Lella: e Francesco Fallarino; perciocchè si son rimasti molto dietro distanti per sette gradi. Si son rimasti molto dietro ancora distanti per sei gradi, e Teresa, ed Anna Sanzari: e Carlantonio Petronzi; e Dionora, e Melgherida, e Giancamillo Rosati. Si terrà quì ricordanza di quelli solamente, i quali sono distanti per cinque gradi, come essi si affermano, che è della congiunzione il nodo più vicino nelle circostanze delle cose presenti.

Parlerò dunque su le prime di Giuditta Mazzacane, alla quale è ben tenuta Lucia Mazzacane

ne nipote per le ampliſſime rinunzie fatte da lei a ſuo beneficio *fol.* 256. *ad* 263. Giuditta Mazzacane dice così: e quello, che ella ſi afferma, pienamente il moſtra d'ogni dubio in fuori: Io ſon nata di Giannangelo Mazzacane, e di Antonia Guarino per legittime nozze; Antonia Guarino nacque di Silveſtro Guarino, e di Elena Roſati; Elena nacque di Giambattiſta Roſati, e di Aurelia Giamei; di queſti parimente nacque Antonio Roſati; e di Antonio Franceſco Roſati ultimo defonto: Si eſamini in ogni parte quello, che Giuditta Mazzacane ſi afferma, e ſi aurà leggiermente, che tutto è manifeſtamente dimoſtrato d'ogni dubbio in fuori. In fatti, che Franceſco Roſati ultimo defonto nacque di Antonio; che Antonio di Giambattiſta, è una verità manifeſta, non contraſtata d'alcuno de' concorrenti; la moſtrano gli eſtratti batteſimali *fol.* 205., *n.* 10. & *n.* 11.; la dichiarano i pubblici iſtromenti negli atti preſentati; *fol.* 135. & 137. E tutti quanti ſono i concorrenti d'ogni ſeſſo, d'ogni grado, gli diſtanti per ſette, gli diſtanti per ſei, tutti uniformemente hanno queſta verità confeſſata. Che di Giambattiſta Roſati ancora, e di Aurelia Giamei nacque Elena; e di Elena Roſati Antonia Guarino, e di Antonia Guarino Giuditta Mazzacane, è verità manifeſtiſſima, che non ammette nè dubio, nè diſputa-

 zio-

zione; la conteſtano gli molti contratti paſſati tra le parti per pubblici iſtromenti, la confeſſano i teſtamenti, la confermano gli eſtratti de' libri Parrocchiali; e malgrado ogni intrapreſa in contrario d'ogni parte la verità ſi è manifeſtata. E per quello, che riguarda agli eſtratti batteſimali; egli è moſtrato già negli atti, che di Giambattiſta Roſati, e di Aurelia Giamei nacque per legittime nozze una Maddalena *fol.* 18. *n.* 1. *n.* 2.; la quale ſotto il nome di Elena menò a marito Silveſtro Guarino: Or quì ſi allarmano i Contradittori; che queſta Maddalena (dicono) ſia identicamente quella ſteſſa, alla quale ſotto il nome di Elena fu marito Silveſtro Guarino, queſto è il gran dubbio: Maddalena (ſoggiungono) venne al Mondo il dì 10. del meſe di Ottobre dell'anno 1658. *fol.* 18. *n.* 1., e Giambattiſta Roſati nacque di Franceſco Roſati, e di Criſtina del Ruſſo il dì 20. del meſe di Febraro dell'anno 1646. *fol.* 90. *n.* 6.; ed egli è ben nuovo, anzi è tutto inveriſimile, e fuori dell' ordine della natura in queſte parti di Europa, che nell'età d'anni undeci, e qualche meſe più, Giambattiſta Roſati ſi aveſſe potuto aver figli: e' non nacque nè Egiziano, nè in qualche altro paeſe del mezzodì, dove gli uomini, per così dire, la mattina naſcono adulti, la ſera ſi muojono vecchi, come ſe naſceſſero da denti ſeminati per Cadmo: Bajazet (racconta il Mon-

Montesquiou *chap.* 11. *liv.* 16. *expr. des loix*) della sua donna di sette anni ebbe figli. Ma di grazia, chi ha detto, che Giambattista Rosati padre di Maddalena, nacque di Francesco Rosati, e di Cristina del Russo? Or questa è ben bella; perchè sorga un assurdo, si destinano a Giambattista Rosati per genitori, quelli, i quali non ebbero la voglia di generarlo: Giuditta Mazzacane non ha bisogno di andar ricercando, nè dove, nè quando, nè donde Giambattista Rosati si fosse nato: ha mostrato tutto, quando ha mostrato, che Giambattista fu padre di Antonio, fu padre di Maddalena: ma sappiano i contradittori, che Giambattista Rosati, il quale ebbe figli Antonio e Maddalena, non nacque di Francesco Rosati e di Cristina del Russo, sì bene però di un altro Francesco Rosati e di Vittoria Petrucci congiunti legittimamente in matrimonio, *fol.* 135. in qual giorno poi, in qual mese, in qual anno si fosse egli nato non costa per colpa de' libri parrocchiali laceri, e monchi, *fol.* 154.

Ma (soggiungono quì) Elena, la quale menò a marito Silvestro Guarino, non ebbe la sorte di portar alcun cognome; ed anzicchè figlia di Giambattista Rosati, non conobbe alcun padre: e tutto questo stà dichiarato da un Papa nella dispensa Apostolica del terzo in quarto grado di cognazione, dimandata, ed ottenuta da Silvestro Guarino per poterlasi menar moglie le-

gir.

gittimamente, *fol.* 278. E bene, se Elena non ebbe nè cognome, nè dritto di famiglia, come era congiunta del terzo in quarto grado di cognazione a Silvestro Guarino, per la qual congiunzione fu mestiere della dispensa Apostolica? non si vede manifestamente, essere stata questa una svista de' Curiali di Roma? l'appuramento di questa congiunzione fu commesso all'Ordinario di Alife, ed esaminati i testimoni dissero, essere Elena figlia di Giambattista Rosati, e Giambattista nato di Vittoria Petrucci, *fol.* 280. Ma è necessità d'andar attignendo acque da questi fonti torbidi, quando ve n'ha molti limpidissimi? afferma Giuditta Mazzacane, che Elena fu figlia a Giambattista Rosati; che Giambattista nacque di Francesco, e di Vittoria Petrucci, non già di Francesco, e di Cristina del Russo; che Elena menò a marito Silvestro Guarino: e questa verità la contestano gli estratti battesimali, *fol.* 18. *n.* 1. 2., i pubblici istromenti, i testamenti: Elena Rosati ebbe le sue doti, e ne scrisse l'istromento di recezione a beneficio de' fratelli, a beneficio di Vittoria Petrucci avola, e tutrice *fol.* 135. Giambattista Rosati ebbe moglie Aurelia Giamei, la quale era vedova già di Giovanni Guarino; le doti di Aurelia Giamei in ducati 225. fu forza, che si dividessero tra gli figli del primo, e del secondo letto, e quattro parti ne spettarono a'figli di Giambattista Rosati,

ſati, cioè a Vincenzo, ad Antonio, ad Elena, ad Iſabella, *fol.* 133. Furono dunque fratelli Vincenzo, Antonio, Elena, ed Iſabella, figli tutti di Giambattiſta Roſati, e tali ſi ebbero in tutti i contratti: Giannangelo Roſati col ſuo ultimo teſtamento laſciò ad Antonia Guarino figlia di Elena Roſati, e di Silveſtro Guarino un legato di ducati 150., e l'appellò ſua nipote, *fol.* 137. *a t.* Antonio Roſati corriſpoſegli detti duc. 150. alla ſteſſa Antonia Guarino nel rincontro del matrimonio, delli quali era ſtato gravato, come erede di Giannangelo Roſati fratello premorto, *fol.* 139. Dunque Elena fu figlia di Giambattiſta Roſati, fu ſorella ad Antonio Roſati, fu moglie a Silveſtro Guarino: ed ecco, che colei, la quale a ſenno del Papa non avea cognome, ſi dimoſtra per tutte le parti, qual ella fu, figlia legittima di Giambattiſta Roſati. Di Antonia Guarino, e di Giannangelo Mazzacane nacque Giuditta: gli eſtratti batteſimali dunque, i teſtamenti, i pubblici iſtromenti dimoſtrano, che Giuditta Mazzacane è congiunta al defonto Franceſco Roſati per cinque gradi, ed il nodo della congiunzione è per Giambattiſta Roſati avolo paterno del defonto Franceſco.

Or ſi paſſi là, dove richiede il biſogno, a parlare di quelli, i quali nell'atto, che ſi affermano congiunti al defonto Franceſco Roſati per cin-

cinque gradi, così si attengono al medesimo per cinque, come per mille.

Fabionicola, ed Angiola Giamei si affermano dunque congiunti al defonto Francesco Rosati per cinque gradi: dicono d'esser figli di Martino Giamei; e Martino Giamei nato di Giannalfonzo Giamei, e di Laurenzia de Laurentiis: donde nacque parimente Cristina; e di Cristina Giamei Francesca: e di Francesca Giamei Francesco Rosati. Or che Giannalfonzo Giamei, e Laurenzia de Laurentiis s'abbiano avuto un figlio Martino, il quale nacque il dì 12 di Novembre dell'anno 1641. lo attestano i soli estratti battesimali *fol.* 72. *n.* 1. e se ne' libri battesimali son registrati i figli, ne' libri matrimoniali non son registrate le nozze *fol.* 304., donde la legittimità de' figli dipende. Ma si lasci star questo; dove è mostrato negli atti, che questo stesso Martino figlio di Giannalfonzo, e non altri, sia stato il padre di Fabionicola, e di Angiola Giamei? non potean essere due Martini Giamei, in una Città, dove tutti son Martini, tutti son Giamei? Angiola Giamei si vuol nata il dì 25. di Dicembre dell'anno 1700. *fol.* 72. *n.* 4. e Fabionicola il dì 11. di Settembre dell'anno 1702., *fol.* 72. *n.* 3.; tutti due nati di Martino Giamei, e di Dionora d'Andrea. E Martino Giamei, vecchio come Titone, diede alla terra tanti belli figli nell'età d'anni 61.? dove è mostrato negli atti, che

che quello stesso Martino, il quale fu figlio di Giannalfonzo, fosse stato il marito di Dionora d'Andrea, e'l padre di Fabionicola, e di Angiola Giamei? gli estratti battesimali (secondo quello, che le Leggi ne indettano, e l'usanza de' nostri Tribunali) non mostrano nè la identità, nè la filiazione: i testimoni, i quali in così fatti casi son usi di raccontar le favole lor tramandate per le loro Nonne, esaminati *art.* 1. *fol.* 78., affermano, che Martino Giamei, anzicchè marito di Dionora d'Andrea, ebbe moglie Cristina Giamei: o bisognerebbe, che Cristina fosse stata sorella a Martino, se vogliono e Fabionicola ed Angiola Giamei esser congiunti al defonto Francesco Rosati per cinque gradi.

Dicono inoltre Fabionicola, ed Angiola Giamei, che di Cristina Giamei, la quale fu sorella a Martino, fosse nata Francesca Giamei: e di Francesca Giamei quel Francesco Rosati, l'eredità del quale è in disputazione. Costa, come è detto, per gli estratti battesimali, e non altrimenti, che Giannalfonzo Giamei, e Laurenzia de Laurentiis s'abbiano avuta parimenti una figliuola Cristina o legittima che fosse, o illegittima: ma dove è mostrato, che questa stessa Cristina, e non altra, sia stata la madre di Francesca Giamei? mancavano in quella Città Cristine Giamei, dove tutti son Giamei? Cristina Giamei figlia di Giannalfonzo si vuol

nata

nata il dì 16. di Novembre del 1636. *fol.* 71. *n.* 2.; e si vuole, che abbia data alla luce Francesca il dì 7. di Maggio del 1676. *fol.* 72. *n.* 5.; ed egli non è cosa molto ordinaria, che le femine in questo clima nell'età d'anni 40. partoriscano: ma sia, come si vuole, dov'è mostrata la identità? più; che Francesca Giamei fosse stata figlia a Cristina, non costa altramente, che per gli estratti battesimali, *fol.* 48. *n.* 3.; e gli estratti battesimali per le Leggi non sono valevoli a dimostrarne convenevolmente la identità, e la filiazione.

Vogliono ancora Fabionicola, ed Angiola Giamei, che Giannalfonzo Giamei e Laurenzia de Laurentiis sieno stati congiunti in matrimonio; e che quindi come da nodo comune dopo lungo ordine di successioni si fosser nati essi non meno, che il defonto Francesco Rosati. E gli atti, che ne mostrino la legittimità delle nozze, dove sono? ne' libri parrocchiali questo matrimonio non è registrato, *fol.* 304. Ma (si dirà) gli estratti battesimali ne danno a credere, che Martino, e Cristina Giamei sieno nati di Giannalfonzo Giamei e di Laurenzia de Laurentiis: e non è accaduto mai, che si sieno i parti supposti, che i figli naturali si sieno fatti registrare come legittimi? è vero dunque quello, che io mi ho proposto di dimostrare, che Fabionicola, ed Angiola Giamei così sono congiunti al defonto Francesco Rosati

per

per cinque gradi, come per mille.

Tommaso Giamei di contro, che i volgari chiamano Tirso, tiene altre strade comecchè malagevoli, scabre, e tortuose per mostrarsi congiunto al defonto Francesco per cinque gradi: egli si afferma nato di Giuseppe Giamei; il quale fu figlio di Francescangelo Giamei e di Franceschella Gennarelli; donde nacque parimente Giantommaso Giamei; il quale (come mostrato non è) fu marito di Cristina Giamei: e di questi nacque Francesca Giamei; la quale fu madre a Francesco Rosati. Se le cose così stassero, come egli se le afferma, sarebbe egli distante dal defonto per cinque gradi: ma le cose non sono nè tali, nè altretali: egli è vero, che Francescangelo Giamei, e Franceschella Gennarelli ebber figlio un Giantommaso *fol.* 48. *n.* 2.; ma che questo Giantommaso fosse stato il marito di Cristina Giamei, questo è il gran dubbio: un Tommaso, non già un Giantommaso menò a moglie Cristina Giamei, *fol.* 303. *n.* 4. Dagli estratti de' libri parrocchiali si ha, che a niun Giantommaso piacque di menar moglie *fol.* 303. *n.* 3. Vi furono due Tommasi, uno ebbe moglie Cristina Giamei l'anno 1668. *fol.* 303. *n.* 4.; all'altro fu moglie Olimpia Mastracchio, *fol.* 303. *n.* 5.: ne disegni Tommaso Giamei Tirso, qual Tommaso di questi due fu il figlio di Francescangelo Giamei e di Franceschella Gennarelli, quegli, che

che sposò Cristina Giamei, o quegli piuttosto; a cui fu moglie Olimpia Mastracchio: Francescangelo Giamei e Franceschella Gennarelli ebber figlio Giantommaso, non Tommaso; ed a Giantommaso non piacque di menar moglie. Ma (si dirà) che Giantommaso, e Tommaso suonano lo stesso: e se suonano lo stesso; degli due Tommasi qual fu il figlio di Francescangelo Giamei, e di Franceschella Gennarelli, quegli che sposò Olimpia Mastracchio, o quegli, a cui fu moglie Cristina? non è questo un laberinto di dubbj? ed infino a tanto, che Tommaso Giamei Tirso non ne sia fuori, non si può tener per congiunto a Francesco Rosati.

Or come e Tommaso, e Fabionicola, ed Angiola Giamei s'abbiano il coraggio di farsi a fronte a Giuditta Mazzacane, io nol comprendo: Giuditta Mazzacane è nipote al defonto Francesco Rosati per sorella amitina; Tommaso, Fabionicola, ed Angiola Giamei non sarebbero che zii, se i nodi delle lor congiunzioni si fossero dimostrati, o si potessero dimostrare; e l' eredità più facilmente a' discendenti si debbono, che agli ascendenti conferire. Giuditta Mazzacane disegna nodo di congiunzione Giambattista Rosati avolo paterno del defonto Francesco; Tommaso, Fabionicola, ed Angiola Giamei si vogliono congiunti per due bisavoli materni, e per Giannalfonzo, e per Francescangelo Giamei: e comecchè i gradi fossero eguali,

li, la prerogativa della linea non è così eguale negli uni, come nell'altra. Quello, che si afferma Giuditta Mazzacane è mostrato d'ogni dubbio infuori; quello, che gli Giamei si affermano, non è, nè pienamente, nè convenevolmente mostrato ancora.

Or quì io richiamo tutta l'attenzione de' Giudicanti: voi, i quali avete da giudicare dello stato legittimo degli uomini, e delle loro fortune, se non volete andar ingannati, se volete vedere la legittimità di un figlio, rivolgete (dice la legge) uno sguardo al padre; riguardate alle nozze; ponete mente al tempo del matrimonio: *Pater vero is est, quem nuptiæ demonstrant. l. 5. ff. de in jus vocand. Filium eum esse definimus, qui ex viro, & uxore ejus nascitur. l. 6. ff. de his, qui sui, vel alien. jur.* là dove non è matrimonio, là dove non sono legittime nozze, non può esservi nè paternità, nè filiazione: vogliono e Tommaso, e Fabionicola, ed Angiola Giamei, che Giannalfonzo Giamei e Laurenzia de Laurentiis sieno stati congiunti in matrimonio, e che di queste nozze sieno nati e Martino e Cristina Giamei; e quindi dopo lungo ordine di successioni essi non meno, che il defonto Francesco Rosati: ed il monumento di queste nozze legittime dov'è? è questa la prima volta, che si sieno i parti supposti, che i figli naturali si sieno fatti registrar per legittimi? ma dagli estratti batte-

tesimali si ha (dicono gli Giamei), che Martino, e Cristina sieno nati di Giannalfonzo Giamei e di Laurenzia de Laurentiis: sì bene così stà; ma questo non basta: e tanto vero è, che questo non basta, che appo noi è quasi andato in proverbio, che gli estratti battesimali non vagliono a dimostrar altro, che l'età: le Leggi, le quali per quanto hanno potuto, hanno difesa la libertà, e la legittimità dello stato de' Cittadini, sono state nondimeno gelosissime in rintracciarne la verità; e non basta, hanno detto, che alcuno si sia affermato padre di un altro, benchè e l'uno e l'altro in questo s'abbiano consentito; non per le nude assertive nascono i figli, nascono dal congiungimento legittimo, nascono dalle legittime nozze, nascono dal matrimonio (1): non è la confessione, non è l'assertiva registrata ne' libri battesimali quella, che assegna i natali a' cittadini, è il matrimonio, sono le nozze legittime (2): Sono nella nostra potestà (dice la Legge) que' figli, che di noi nascono per legittimo matrimonio (3): chi può dire,

(1) *Non nudis adsseverationibus, nec ementita professione (licet utrique consentiunt) sed legitimo matrimonio concepti filii civili jure patri constituuntur, l. 14. C. de probation.*

(2) *Parentes natales, non confessio assignat, l. 22. C. de liber. causs.*

(3) *In potestate nostra sunt liberi nostri, quos ex justis nuptiis procreavimus, l. 3. ff. de his, qui sui, vel alien. jur.*

dire, *questi è mio figlio*? colui solamente; il quale disegna la legittimità del matrimonio (1): nè può affermarlo sempre, e con certezza; perciocchè può stare, che anche là dove son le nozze, non siavi nè paternità, nè filiazione: si finga quello, che la Legge (2) si finge, che alcun sia stato lontano della moglie per un decennio, ritorni a casa, e trovi della sua donna un figlio di un anno: sarà questi da reputar legittimo? può dunque accadere, che là dove vi son nozze legittime, non vi sia nè paternità, nè filiazione; ma uon può accader certamente, che vi sia paternità, e filiazione là, dove non sono le nozze legittime. Nell' ordine civile il concepimento è sempre dubbio (3): e benchè la madre fosse sempre certa, il padre è sempre incerto: come dunque dovrà determinarsi alcuno in questa specie di ambiguità? ne dà la norma la legge: *Pater is est, quem nuptiæ demonstrant*: a questa incertezza può far fronte il

(1) *Qui ex me, & uxore mea nascitur, in potestate mea est, l. 4. ff. de his, qui sui, vel alien. jur.*

(2) *Filium eum definimus, qui ex viro & uxore ejus nascitur. Sed si fingamus, abfuisse maritum per decennium, reversum anniculum invenisse in domo sua; placet nobis Juliani sententia, hunc non esse mariti filium, l. 6. ff. de his, qui sui, vel alien. jur.*

(3) *Scire enim est impossibile, quis cujus filius sit, mater certa, pater incertus; gloss. ad l. 5. ff. de in jus vocand.*

il solo matrimonio, le sole nozze: nozze legittime, matrimonio contratto legittimamente a tempo discreto, onde si abbia verisimilmente, che il parto abbia potuto essere legittimamente concepito: un figlio nato nel settimo mese del matrimonio per l'autorità del dottissimo Ippocrate è da tenersi per legittimo, perciocchè di sette mesi può essere il parto perfetto (1). Se alcun dunque nasca di legittime nozze di sette mesi, perchè il parto settimestre può esser perfetto, crede la Legge, che sia legittimo: ma se nascesse di cinque, sarà legittimo parimente? e se nozze affatto non vi sono state, sarà da reputar figlio, sarà da reputar padre legittimo, quantunque e l'uno e l'altro avessero consentito, quantunque ne' libri battesimali per padre e per figlio si fossero registrati? *Pater is est, quem nuptiæ demonstrant*. Or dov' è mostrato negli atti, che Giannalfonzo Giamei, e Laurenzia de Laurentiis sieno stati congiunti per legittimo matrimonio? dov'è mostrato, che quel Martino Giamei, il quale menò a moglie Dionora d'Andrea fosse stato il figlio legittimo delli detti Giannalfonzo e Laurenzia, e non altri? dov'è mostrato, che Giantommaso Giamei, figlio di Francescangelo, e di Fran-

ce-

(1) *Septimo mense nasci perfectum par um jam receptum est propter auctoritatem viri doctissimi Hippocratis, ideo credendum est, eum qui ex justis nuptiis septimo mense natus est, justum filium esse*, l. 12. *ff. de stat. homin.*

cefchella Gennarelli aveffe menato a moglie Criftina Giamei ? E' moftrato anzi negli atti per contrario, che a Giantommafo Giamei non piacque di menar moglie; è moftrato più, di effervi ftati due Tommafi, de' quali l'uno fu marito a Criftina Giamei, l'altro ebbe moglie Olimpia Maftracchio; ma non è moftrato già, che quel Tommafo, il quale ebbe moglie Criftina Giamei foffe ftato identicamente quello fteffo Giantommafo, il quale fu figlio di Francefcangelo: ed infino a tanto, che quefti dubbj non fi difviluppino come ardifcono Tommafo, Fabionicola, ed Angiola Giamei di affermarfi congiunti al defonto Francefco Rofati?

So, e nol niego già, che a dimoftrare la filiazione, a favore della libertà, e dello ftato fi ammettono anche le congetture, perciocchè non può effervi nè fcienza, nè conofcenza evidente del concepimento: Bartolo commentando la *l. 5. ff. de in jus vocand.* e confiderando, che niuno può dimoftrare d'effer nato dal marito di fua madre, diffe, *la filiazione non può pruovarfi rifpetto al padre con argomenti diretti, perciocchè la madre è fempre certa, quantunque illegittimamente concepifca: il padre però è quegli, che difegnano le nozze legittime* (1): dunque

(1) *Filiatio non poteft probari quoad patrem nec directe, nec neceffario, quia mater femper certa eft, etiam fi vulgo conceperit: Pater vero is eft, quem nuptiæ demonftrant. Bart. ad dict. l. 5. ff. de in jus vocand.*

que a ſenno del Bartolo non v'è altro argomento a provare la filiazione, e la paternità, che il matrimonio: e là dove matrimonio non è, non può eſſervi nè padre, nè figlio. So ancora, che la filiazione (ſeguendo il conſiglio 93. d'Aleſſandro) ſi può provare con gl'indizj uſando di tutti que' vantaggi, che le Leggi hanno dato alla libertà contro la ſervitù, perciocchè nell'uno, e nell'altro caſo ſi tratta dello ſtato, e della condizione: ma quali ſono queſte congetture valevoli a tanto? il Covarruvias (1) le raccoglie tutte, e vuole, che oltre la confeſſione de'genitori, ed oltre la fede de'pubblici Iſtromenti, tre altre circoſtanze vengano ancora in ſoccorſo della pruova della filiazione, l'educazione, la conteſtazion teſtimoniale, la pubblica rinomanza; così ſe colui, la filiazione del quale è dubbia, ſia paſſato per figlio del padre, che ſe gli aſſegna, ſe i teſtimoni lo depongano, ſe la pubblica fama fortiſca queſta opinione, può chiamarſi una preſunzione di filiazione, che tiene luogo di pruova

(1) *Præter fidem Inſtrumentorum, & aſſeverationem parentum tria neceſſario recenſentur, educatio, teſtes, & fama; & ſupplent deficientibus probationibus certioribus: filiationem omnem tam probari, quam præſumi, ſi is, de cujus ſtatu agitur pro filio habitus ſit; ſi teſtes, & vicini idem deponant, ſi fama popularis idem aſſeveret; de Matrim. Part. II. Cap. 8. §. 30. de filiat. preten∫.*

va presuntiva . Egidio Bossio si serve presso a poco de'medesimi termini nel suo trattato della suppofizione del parto. La Legge istessa (1), la quale decide, che la filiazione non può dimostrarsi con argomenti diretti, e con pruove evidenti, vuole, che si mostri con argomenti civili, con ragioni morali, con congetture tratte dalla nascita, dalla educazione, dalla condizione, da'costumi, dalla reputazione delle persone: riprova la Legge il testamento, che alcun si abbia fatto, in cui abbia detto, *sia Tizio il mio erede, se mostrerà al Giudice di essermi figlio*: perciocchè nè con argomenti diretti, nè con pruove evidenti si può dimostrare, che alcuno sia figlio di un altro: basta solo, che sia nato per legittimo matrimonio a tempo discreto per aversi legittimamente per figlio: ma laddove non è matrimonio, non può esservi nè padre, nè figlio. Or con quali di queste congetture sta dimostrato, che Giannalfonzo Giamei, e Laurenzia de Laurentiis sieno stati congiunti in matrimonio? ne' libri par-

(1) *Lucius Titius ita testamentum fecit: Aurelius Claudius natus ex illa muliere, si filium meum se esse judici probaverit, heres mihi esto. Paulus respondit, filium, de quo quæreretur, non sub ea conditione institutum videri, quæ in potestate ejus est: & ideo Testamentum nullius esse momenti, l. Lucius 83. ff. de condit. & demonstr.*

parrocchiali non v'è registro: negli atti non v'è pruova di pubblica fama, non v'è contestazione di testimoni. Con quali argomenti, e ragioni morali è dimostrato, che Martino Giamei, il quale si vuol figlio di Giannalfonzo Giamei, e di Laurenzia de Laurentiis, sia stato identicamente quegli stesso, che menò a moglie Dionora d'Andrea? non poteva essere un altro Martino? v'è qualche testimone, che lo distingua? è forse questa la voce pubblica, la commune rinomanza? Con quali argomenti è mostrato, che Cristina Giamei, la quale menò a marito Tommaso Giamei, sia stata identicamente quella stessa, la quale si vuole figlia delli detti Giannalfonzo, e Laurenza? vi è fama pubblica, che lo contesti, vi sono istrumenti pubblici, che lo confermano? Con quali argomenti, non dico diretti, ed evidenti, ma con quali congetture, e ragioni morali è dimostrato, che Giantommaso Giamei, il quale si vuol figlio di Francescangelo, e di Franceschella Gennarelli, sia stato identicamente quegli stesso, il quale menò moglie Cristina Giamei? Dagli estratti de' libri, i quali per altro della età in fuori, non vagliono a fare niuna pruova, si ha, che furonvi due Tommasi, de' due l'uno fu marito a Cristina Giamei, all' altro fu moglie Olimpia Mastracchio: e chi di questi due Tommasi fosse stato il figlio di Francescangelo Giamei, e di Franceschella Genna-

rel-

relli, non è dimostrato ancora. Di queste cose tutte non è alcuna nè pienamente, nè convenevolmente dimostrata, nè per fama, nè per testimoni, nè per scritture: quello che è scritto ne' libri battesimali non basta a dimostrare nè la paternità, nè la filiazione: e se bastassero a dimostrare e l'una, e l'altra; non bastano certamente a dimostrare la identità delle persone ne' libri registrate. Ho detto bene dunque, che Tommaso, e Fabionicola, ed Angiola Giamei, così sono congiunti al defonto Francesco Rosati per cinque gradi, come per mille. Ma si abbiano e Tommaso, e Fabionicola, ed Angiola Giamei per congiunti al defonto per cinque gradi di cognazione, come essi se lo affermano, potranno per questo concorrere con Giuditta Mazzacane, la quale è distante per cinque gradi di agnazione, la quale è nel numero degli nipoti, la quale disegna nodo di congiunzione l'avolo paterno del defonto Francesco?

C A P. II.

Comecchè gli Giamei fosser congiunti per cinque gradi, non possono concorrere con Giuditta Mazzacane alla successione.

Giancamillo Rosati si afferma congiunto al defonto Francesco per sei gradi: dice d'essere agnato; vuole, che perchè tutto torni a seconda delle Leggi, si ponga mente sulle prime alla qualità de' beni in quistione: è (dice ancora) ne' banchi della Città la somma di ducati 522. *fol. 4. act. adnot.* la quale sta senza dubbio suggetta alle Leggi di consuetudine. Sì bene, così sta, come egli si afferma: ma che merito quindi per lui ne seguirà? gli ducati 522. deposti ne' banchi sono soggetti alle Leggi di consuetudine; e volesse il Cielo, che come son questi, così fosser tutti gli altri beni ancora alle stesse Leggi sottoposti, che tutti senza dubbio a Giuditta Mazzacane s'apparterrebbero, e per lei a Lucia Mazzacane nipote di lei per fratello, ad esclusione di Giancamillo Rosati, ad esclusione d'ogni altro concorrente; perciocchè per le consuetudini sta, che laddove alcun si muoja intestato, e non lasci su-

ſuperſtiti nè figli, nè diſcendenti, riporti i beni tutti il più vicino al defonto per padre: è forſe Giancamillo Roſati il più vicino? ſe egli è tale, quale egli ſi afferma (che non mi ho preſo già queſta noja di eſaminarlo) egli è diſtante per ſei gradi, e'l nodo della congiunzione non è, che per Franceſco Roſati il vecchio biſavolo del defonto Franceſco: e Giuditta Mazzacane diſtante per cinque gradi dipende da Elena Roſati ſorella di Antonio, il quale fu padre a Franceſco Roſati, l' eredità del quale è in diſputazione. Le conſuetudini vogliono, che laddove non ſieno i diſcendenti, riporti l' eredità il più vicino per padre: e tutti gli Scrittori, i quali le hanno commendate ſoſtengono (1), non eſſer biſogno, che il più

(1) *Conſuet. 2. de ſucceſſ. ab inteſt. ſi quis , vel ſi qua ab inteſtato deceſſerit , filiis , ſeu liberis legitimis non extantibus, tum proximiores ex parte patris ſuccedunt in bonis omnibus defuncti , præterquam in bonis , quæ obvenerunt eidem defuncto a matre , vel aliquo ex linea materna , in quibus proximiores ex parte matris ſuccedunt .* = Carlantonio de Roſa tratto dall' autorità di tutti gli Scrittori più commendevoli tiene per aſſioma , che il danaro depoſto ne' banchi della Città , come anche tutti i beni mobili ſieno ſuggetti alle conſuetudini della medeſima ; egli , *proem. ad conſuet. n. 15. ad 18.* dice così, *conſuetudines noſtræ comprebendunt bona mobilia , deſumitur ex Textu in conſ. ſi quis , vel ſi qua , ubi in BONIS OMNIBUS : ergo etiam in mobilibus . Capic. deciſ. 194. n. 16. Idem ſi eſſent nomina debitorum , vel annui introitus empti , cum pacto redimendi , etiam ſuper ſtabilibus ſitis extra diſtrictum , quorum exactio eſſet facienda in ci-*

più vicino ſia piuttoſto *agnato*, che *cognato*; baſta ſolo, che dipenda da femina *agnata*. Gli ducati 522. adunque ſuggetti alle Leggi di conſuetudine, e ſe qualche altra coſa v' abbia, che alle ſteſſe Leggi ſia ſottopoſta, a Giuditta Mazzacane ſi appartiene, come la più vicina per padre, e per lei alla di lei nipote Lucia, ad eſcluſione di Giancamillo Roſati, ad eſcluſione di ogni altro concorrente.

Ma

---

civitate, ejuſque diſtrictu; de Franch. deciſ. 93. & ſi eſſet pecunia ſiſtens in banco, de Franch. loc. cit., & deciſ. 167. Napod. ad conſ. ſi quis, vel ſi qua, ait in BONIS OMNIBUS; quid in bonis quæſitis a defuncto? Reſpondeo, videtur ex hoc ſigno univerſali, quod ſuccedunt proximiores ex parte patris. = Carlantonio de Roſa *ad conſ. ſi quis, vel ſi qua, n. 399.; nota quod etiam in bonis per defunctum quaſitis ſuccedunt proximiores ex parte patris ex dictione illa OMNIBUS.* = Quel Carlantonio de Roſa, il quale fu l'autorità di tutti gli Scrittori ſoſtiene, che il danaro depoſto ne' banchi è ſoggetto alle conſuetudini, quegli ſteſſo, *gloſſ. ad d. conſuet. n. 366., & 367.*, afferma, che ſi debba al più proſſimo per parte di padre del defonto, tanto ſe ſia maſchio proveniente da maſchio, quanto ſe ſia femina proveniente da femina: *merito ad mentem hujus conſuetudinis proximiores ex parte patris non ſolum erunt agnati, qui derivantur ex fœminis, dummodo fœmina, ex quibus iſti cognati derivantur, ſint agnatæ: nam ex parte patris poſſunt eſſe agnati, & cognati, ut ſunt deſcendentes ex amita, quæ fuit ſoror patris; item deſcendentes ex ſorore patrueli defuncti, qui omnes ſunt proximiores ex parte patris, & tamen ſunt cognati, quia per fœminam conjunguntur; & ſic iſta conſuetudo non loquitur de proximitate illa ex parte patris, quæ importat agnationem, ſed loquitur de proximitate generica, nempe de quacumque conjunctione ex latere patris, ſive per maſculum, ſive per fœminam agnatam.*

Ma si lasci star dietro Giancamillo Rosati, il quale non può aver parte de' beni soggetti alle leggi di consuetudine, perciocchè resta escluso da Giuditta Mazzacane; non può succedere a' beni, che alle consuetudini non son sottoposti, perciocchè resta escluso da tutti gli altri concorrenti, i quali a lui si fanno innanzi per un grado: e si passi là, dove ne chiamano e Tommaso, e Fabionicola, ed Angiola Giamei, i quali non ardiscono già di voler esclusa Giuditta Mazzacane, ma aspirano solamente a concorrere con lei, come quelli, i quali tuttavia fanno vista di credersi congiunti al defonto per cinque gradi, quantunque i nodi di questa ideata congiunzione non si sieno ancora per loro convenevolmente dimostrati. Io nondimeno intendo di secondare le loro idee, e di conceder loro (quello che non è) che i nodi delle lor congiunzioni al defonto tali sieno, come essi se gli affermano; e comechè tali fossero i nodi delle congiunzioni, non sono certamente tali le conseguenze, come essi se le desiderano.

E Tommaso, e Fabionicola, ed Angiola Giamei dunque, come è già detto, non pretendono escludere, vogliono solamente concorrere con Giuditta Mazzacane. Or se vogliono egualmente concorrere, non è necessità che s'abbiano egualmente le stesse prerogative? certo, che sì: e si vegga pur questo nella ipotesi, che essi

ſi fingono, non già nella guiſa, che le coſe ſi ſon dimoſtrate; perciocchè moſtrato non è ancora, che tali ſono(1), quali eſſi ſi affermano, congiunti al defonto per cinque gradi. Tommaſo Giamei diſegna nodo di congiunzione Franceſcangelo Giamei; donde nacque Giantommaſo; di Giantommaſo Giamei Franceſca; e di Franceſca Giamei Franceſco Roſati; il nodo dunque di congiunzione non è, che per un biſavolo materno del defonto. Fabionicola, ed Angiola Giamei diſegnano nodo di congiunzione Giannalfonzo Giamei, e Laurenzia de Laurentiis; donde (dicono) ſi nacque e Martino, e Criſtina Giamei; e di Criſtina Franceſca; e di Franceſca Giamei Franceſco Roſati: il nodo di congiunzione non è dunque, che per un altro biſavolo materno del defonto. Or ſe le coſe così ſtaſſero, come eſſi fanno viſta di

(1) Come è detto nel *Cap. I.* non è moſtrato ancora, che Giannalfonzo Giamei, e Laurenzia de Laurentiis ſieno ſtati congiunti in matrimonio: non è moſtrato, che quel Martino, il quale ſi vuol figlio di Giannalfonzo foſſe identicamente quegli, il quale ebbe moglie Dionora d' Andrea; donde nacquero e Fabionicola, ed Angiola Giamei: non è moſtrato neppure, che Criſtina Giamei, la quale ſi vuol figlia dello ſteſſo Giannalfonzo ſia ſtata identicamente quella, la quale fu madre di Franceſca Giamei: non è moſtrato nemmeno, che quel Tommaſo Giamei, il quale fu marito a Criſtina Giamei foſſe ſtato identicamente quel Giantommaſo, il quale fu figlio di Franceſcangelo Giamei, e di Franceſchella Gennarelli; donde ſi dice, che diſcenda Tommaſo Giamei Tirſo.

di credere, le prerogative, che concorrono in loro saranno da reputar eguali a quelle, che concorrono nella persona di Giuditta Mazzacane, la quale dipende da Giambattista Rosati avolo paterno del defonto Francesco? La distanza, che passa tra gli uni, e l'altra è ben grande; e per grandissima la reputano le Leggi, o si voglia por mente al dritto antico, o si voglia riguardare al dritto nuovo contenuto nelle Novelle: il dritto antico esclude senza dubbio gli Giamei dal concorso; il dritto nuovo non gli invita: non sempre è poziore nel dritto quegli, che è più vicino nel grado: molte volte avviene, che il più vicino è vinto dal più lontano; e moltissime volte accade, che gli eguali nel grado, non sono eguali nel dritto: questa verità io intendo di dimostrare e col dritto nuovo contenuto nelle novelle Costituzioni di Giustiniano, e coll' antico contenuto ne' Digesti.

E per quello, che sta disposto per lo dritto antico, egli è fuor di dubbio, che gli agnati sono da anteporre a' cognati, stabilimento scritto nelle XII. Tavole, del quale fa ricordanza Giustiniano nelle istituzioni (1). Che Giuditta

 Maz-

(1) §. 1. *Instit. in princ. de Legit. agnat. success. si nemo suus heres, vel eorum quos inter suos heredes Prætor, vel Constitutiones vocant, existat, qui successionem quoquo modo amplectatur, tunc ex Lege XII. Tabularum ad agnatum proximum pertinet hereditas.*

Mazzacane, la quale discende di Giambattista Rosati avolo paterno di Francesco, sia nel numero degli agnati è manifesto: che Tommaso, Fabionicola, ed Angiola Giamei nella ipotesi, che essi si fingono, come discendenti da Gianalfonso, e da Francescangiolo Giamei due bisavoli materni del defonto Francesco Rosati, non hanno, che un'ombra di rimotissima cognazione, è una verità parimente manifestissima (1). Tra gli agnati medesimi non sempre quelli, i quali hanno egual grado, hanno parimente egual dritto; e può stare, ch' alcuno benchè vicino per grado, sia vinto da un altro, che fosse più remoto: un abnipote distante per quattro gradi vince certamente del defonto il fratello, il padre, la madre, comecchè fossero assai più vicini (2): può stare dunque, che

(1) *Sunt autem agnati, ut, primo quoque libro tradidimus cognati per virilis sexus personas cognatione conjuncti, quasi a patre connati, §.1. in princ. Instit. de Legit. agnator. success. Post consanguineos* (ne lasciò scritto Ulpiano *l.2. ff. de suis & legitim. hered.*) *admittuntur agnati, si consanguinei non sunt . . . agnati autem sunt cognati virilis sexus ab eodem orti; nam post suos, & consanguineos statim mihi proximus est consanguinei mei filius, & ego ei; patris quoque frater, qui patruus appellatur; deincepsque cæteri, si qui sunt hinc orti in infinitum.*

(2) *Repetitis itaque omnibus* (ne lasciò scritto Giustiniano §. 1. *Instit. de servil. cognat.*) *quæ jam tradidimus, apparet, non semper eos, qui parem gradum cognationis obtinent, pariter vocari: eoque amplius ne eum quidem, qui proximior sit cognatus semper potiorem esse. Cum enim prima causa sit sua-*

che alcuno s'abbia egual grado, o migliore, e resti vinto da altri, il quale la stessa vicinanza di grado non s'abbia: donde questo avvegna, si può agevolmente comprendere: perciocchè non solamente è da riguardare al grado, ma in primo luogo, e specialmente alla prerogativa della linea: da un abnipote è vinto il padre del defonto: da un ascendente rimotissimo è vinto ogni laterale, comechè fosse più vicino, per la convenevole ragione, che nelle successioni tiene il primo luogo la linea, il grado tiene il secondo: il primo ordine, o sia linea è degli discendenti; il secondo è degli ascendenti, il terzo è de' laterali; e quest'ordine de' laterali si suddivide in tanti altri ordini, e linee, quanti possono essere i nodi delle congiunzioni: e per questo un discendente rimotissimo riporterà la successione, escluso ogn' ascendente più vicino; ed ogni lontanissimo ascendente vincerà qualunque laterale, comecchè fosse vicinissimo, dove non è il dritto di

 rap-

suorum heredum, & eorum, quos inter suos heredes enumeravimus, apparet, pronepotem, vel abnepotem defuncti potiorem esse, quam fratrem, aut patrem, matremque defuncti; cum alioquin pater quidem, & mater (ut supra quoque tradidimus) primum gradum cognationis obtineant, frater vero secundum, pronepos autem tertio gradu sit cognationis, & abnepos quarto.

rappreſentanza, del quale ſi parlerà appreſſo pienamente (1).

A ſenno mio, ſiccome è coſa inconſonante alle Leggi, che da un lateral più vicino reſti vinto un aſcendente più remoto; o che da un aſcendente viciniſſimo ſia vinto un diſcendente lontano; così, anzi più, è coſa ſconvenevole, ed alle Leggi repugnante, che un laterale, il quale abbia una prerogativa di linea più vicina, reſti eſcluſo da un altro laterale, il quale s'abbia una linea più lontana, ſolo perchè diſegni il grado più vicino: i laterali hanno parimente le loro linee, ed i loro ordini di ſucceſſione, non altrimente che come gli aſcendenti, e come gli diſcendenti; e tante ſono le linee, e tanti ſono gli ordini de' laterali, quanti ſono, e quanti poſſono eſſere i nodi delle congiunzioni: i diſcendenti da fratello hanno nella perſona del padre l'attacco della congiunzione, i diſcendenti dagli zii la riconoſcono nella perſona dell'avo del defonto: or parrebbe coſa giuſta, che

(1) *Amotis quoque ſuis heredibus, & quos inter ſuos heredes vocari diximus: agnatus, qui integrum jus habet agnationis, etiamſi longiſſimo gradu ſit, plerumque potior habetur, quam proximior cognatus. Nam patrui nepos, vel pronepos avunculo, vel matertera præfertur. Totiens igitur dicimus, aut potiorem haberi eum, qui proximiorem gradum cognationis obtinet, aut pariter vocari eos, qui cognati ſunt, quoties neque ſuorum heredum, quique inter ſuos heredes ſunt, neque agnationis juris aliquis præferri debeat ſecundum ea, quæ tradidimus, Inſtit. lib. 3. Tit. 7. de ſervil. cognat. §. fin.*

che un discendente di fratello in grado remoto restasse vinto da un discendente del zio, che fosse nel grado più vicino? dunque non basta agli Giamei la eguaglianza del grado per concorrere con Giuditta Mazzacane; si vuole ancora, che alla eguaglianza del grado s'aggiunga quella della linea parimente: e la linea, che disegnano gli uni è eguale a quella dell' altra nelle circostanze presenti? Giuditta Mazzacane dipende da Giambattista Rosati avolo paterno del defonto; gli Giamei da Giannalfonzo, e da Francescangelo Giamei due bisávoli materni del defonto medesimo: Giuditta Mazzacane è nel numero de' nipoti; gli Giamei nel numero de' zii: Giuditta Mazzacane è tra gli agnati; Gli Giamei non avrebbero, che un' ombra di rimotissima cognazione, quando le dimostrazioni fossero corrispondenti alle assertive: dunque è vero, che gli Giamei sono esclusi dal concorso per le disposizioni del dritto antico.

Ma tutto questo pare, che fosse abrogato (diranno gli Giamei) dal dritto novissimo delle costituzioni novelle, e precisámente per la Novella 118. di Giustiniano, la quale vuole, che non si debba più oltre por mente nè a svantaggio di sesso, nè a differenza di agnazione, e di cognazione, nè a dritto di patria potestà, o di emancipazione. E si vegga pur questo ancora, e gli Giamei saranno con me in questa sentenza, che siccome il dritto antico gli

esclude, così il dritto nuovo non gli invita a concorrere con Giuditta Mazzacane alla successione contesa.

Questo è un assunto, che merita tutta l'attenzione; ed io tutta la spero da quelli, che hanno da giudicare: Si esamini adunque a parte a parte tutto quello, che Giustiniano ha deciso con la detta Novella; e si vedrà, che se ha voluto, che non si riguardi più oltre, nè a svantaggio di sesso, nè a differenza di agnazione, o di cognazione; nè a dritto di potestà o di emancipazione, non ha voluto certamente, che si fosse derogato in niente all'antica maniera di succedere divisa in ordini, donde dipendono le prerogative delle linee: ha voluto, che l'ordine de' discendenti escluda quello degli ascendenti: ha voluto, che dall'ordine degli ascendenti resti escluso quello de' laterali: e rispetto alli diversi ordini de' laterali, i quali formano tante linee, quanti possono essere i nodi di congiunzioni, l'ha passata in silenzio: che è da tener dunque? la regola è chiara; è restato fermo in questo il dritto antico: E veramente, non sarebbe una mostruosità da non tollerare il vedersi ammessi alla successione i congiunti per le bisavole materne, ed esclusi quelli, che son congiunti per mezzo del padre, o per mezzo dell'avolo paterno, non per altra ragione, che i primi designassero un grado più vicino al defonto, i secondi un altro più re-

moto,

moto, quando l'avolo paterno avrebbe senza dubbio escluso il bisavolo materno dalla successione, se si foffer trovati superstiti?

Che abbia Giustiniano voluto restar saldo il dritto antico intorno a questo è manifesto; perciocchè in tutta l'ampiezza della detta Novella di tutt'altro ha fatto parola, che della prerogativa delle linee, che i laterali nel concorso possono designare: infatti nel primo Capo ha voluto, che laddove sieno i figli del defonto, ed i discendenti, restino dietro i parenti, ed i laterali (1). Ha voluto nel secondo, che laddove non sieno nè figli, nè discendenti, riportino la eredità i parenti dell'un sesso, e dell'altro per vicinanza di grado; e se lo stesso grado si abbiano, dividano egualmente, in maniera però, che gli ascendenti per madre s'abbiano una metà, e riportino l'altra gli ascendenti per padre: e restino dietro tutti i laterali, tranne i fratelli congiunti per l'un lato e per l'altro, i quali ha voluto, che potessero co' parenti egualmente concorrere (2).

 Nel

(1) *Si quis igitur descendentium fuerit ei, qui intestatus moritur, cujuslibet naturæ, aut gradus, sive ex masculorum genere, sive ex fæminarum descendens, & sive suæ potestatis, sive sub potestate sit, omnibus adscendentibus, & ex latere cognatis præponatur. Cap. 1. Novell. 118.*

(2) *Si igitur defunctus descendentes quidem non relinquat heredes, Pater autem, aut mater, aut alii parentes ei supersint, omnibus ex latere cognatis hos præponi sancimus: ex-*

ce-

Nel terzo, donde la controversia presente prende argomento, ha detto, che laddove non sieno nè ascendenti, nè discendenti, s' abbiano la eredità i fratelli congiunri per tutti due i lati; e laddove questi mancassero ancora, riportino la eredità i fratelli congiunti per l' un de' lati solamente (1): ha detto, che i figli de' fratelli trapassati potessero rappresentar il padre nel solo concorso però de' fratelli superstiti; ed in conseguenza ha determinate queste questioni, cioè che il fratello congiunto per l' un de' lati al defonto resti dietro ad un figlio di fratello premorto congiunto per l' un lato, e per l' altro: e che il figlio d' un fratello uterino, o consanguineo non potesse concorrere nè con un fra-

---

ceptis solis fratribus ex utroque parente conjunctis defuncto; sicut per subsequentia declarabitur. Si autem plurimi adscendentium vivunt, hos præponi jubemus, qui proximi gradu reperiuntur, masculos, & fœminas, sive paterni, sive materni sint. Si autem eumdem habent gradum ex æquo inter eos hereditas dividatur; ut medietatem quidem accipiant omnes a patre adscendentes, quanticumque fuerint: medietatem vero reliquam a matre adscendentes, quantoscumque eos inveniri contigerit. Cap. 2. Novell. 118.

(1) *Si igitur defunctus neque descendentes, neque adscendentes reliquerit, primum ad hereditatem vocamus fratres, & sorores ex eodem patre, & ex eadem matre natos, quos etiam cum patribus ad hæreditatem vocavimus. His autem non existentibus in secundo ordine illos fratres ad hereditatem vocamus, qui ex uno parente conjuncti sunt defuncto, sive per patrem solum, sive per matrem.* Novell. 118. Cap. 3. §. 1.

fratello superstite, nè con un figlio di fratello congiunto per tutti due i lati. E poichè il dritto della rappresentanza è dato, perchè si adegui il terzo grado al secondo, ha detto ancora, che là dove alla successíon concorra il padre del defonto, il fratello superstite, ed i figli del fratello premorto, restino questi esclusi senza poter usare della rappresentanza, accordata tassativamente nel solo caso, che all' eredità concorra e 'l fratello superstite, ed i figli del fratello trapassato (1): benchè questo è

 cor-

(1) *Si autem defuncto fratres fuerint, & alterius fratris, aut sororum præmortuorum filii, vocabuntur ad hereditatem isti, cum de patre, & matre θείοις masculis, & feminis: & quanticumque fuerint, tantum ex hereditate percipiant portionem, quantam eorum parens futurus erat accipere, si superstes esset: unde consequens est, ut si forte præmortuus frater, cujus filii vivunt, per utramque partem defuncto jungebatur, superstites autem fratres per patrem solum forsan, aut matrem ei jungebantur, præponantur istius filii propriis θείοις, licet in tertio sint gradu, sive a patre, sive a matre sint θεῖοι, & sive masculi, sive feminæ sint: sicut eorum parens præponeretur si viveret. Ex diverso si quidem frater superstes ex utroque parente conjungitur defuncto, præmortuus autem per unum parentem jungebatur: hujusmodi filios ab hereditate excludimus; sicut ipse si viveret, ab hereditate excludebatur. Hujusmodi vero privilegium in hoc ordine cognationis solis præbemus masculorum, & feminarum filiis, aut filiabus, ut in suorum parentum jura succedant. Nulli alii omnino personæ ex hoc ordine venienti hoc jus largimur. Sed & ipsis fratrum filiis tunc hoc beneficium conferimus, quando cum propriis vocantur θείοις masculis, & feminis, sive paterni, sive materni.*

corretto per la Novella 127., dove ſta detto, che nel caſo alla eredità del defonto concorrano i parenti, i fratelli, ed i figli de' fratelli premorti, ſieno ammeſſi queſti ancora, e tanta parte s'abbiano della eredità, quanta ne riporterebbe il padre loro, ſe foſſe ſuperſtite (1).

Queſto terzo capo della Novella ha dato argomento alle grandi diſputazioni: fu diſputato, e lungamente, ſe i figli di due fratelli trapaſſati, nel caſo, che niun altro fratello ſi foſſe rimaſto ſuperſtite al defonto, aveſſero avuto il dritto della rappreſentanza a ſuccedere nella guiſa, che le Leggi dicono *in ſtirpes*, ovvero *in capita*: e benchè quarantaquattro Scrittori, tra' quali è da noverare Corrado Riterſuſio, abbiano

terni ſint. Si autem cum fratribus defuncti etiam adſcendentes (ſicut jam diximus) ad hereditatem vocantur, nullo modo ad ſucceſſionem ab inteſtato fratris, aut ſororis filios vocari permittimus, neque ſi ex utroque parente eorum pater, aut mater defuncto jungebatur, quandoquidem fratris aut ſororis filiis tale privilegium dedimus, ut in propriorum parentum ſuccedentes locum, ſoli in tertio conſtituti gradu, cum iis, qui in ſecunda gradu ſunt, ad hereditatem vocentur. Novella 118. *cap.* 3. §. *ſi autem.*

(1) *Hoc itaque juſte corrigentes ſancimus, ut ſi quis moriens relinquat adſcendentium aliquem, & fratres, qui poſſint cum parentibus vocari, & alterius præmortui fratris filios: cum adſcendentibus, & fratribus vocentur etiam præmortui fratris filii, & tantam accipiant portionem, quantam eorum futurus erat Pater accipere, ſi vixiſſet. Hoc vero ſancimus de illis filiis fratris, quorum pater ex utroque parente jungebatur defuncto. Novell.* 127. *cap.* 1.

no tenuta sentenza per la successione *in capita*; e cinquantatrè per la contraria (1): pure alla gran disputazione fu finalmente posto modo per l'Imperador Carlo V. l'anno 1529. ne' Comizj di Spira; il quale diffinì quello, che è più consonante alle parole, ed a'sensi della Novella, che laddove al defonto sieno rimasti superstiti solamente i figli de' fratelli premorti congiunti per l'un lato, e per l'altro, tutti egualmente a porzioni virili sieno ammessi; per la convenevole ragione, che il dritto di rappresentanza non è dato altramente a' figli de' fratelli trapassati, che nel solo concorso de' fratelli superstiti (2).

Se avvegna poi (ha soggiunto Giustiniano) che neppur fratelli, nè figli di fratelli rimangano al defonto superstiti; tutti quelli, che verranno

(1) *Molfes. quæstion. 37. part. 4. ad consuet.*

(2) *Ritherf. exposit. novell. part. 7. cap. 13. n. 23. Si filii fratrum sint soli, tunc omnes defuncto patruo suo succedant æqualiter, sive in capita. Sopita enim est per constitutionem Caroli V. anni 1529. (in comitiis Spiræ habitis) antiqua illa, & decantatissima controversia de hac re inter Doctores, quorum aliqui putabant, divisionem in fratrum filios, si soli extent, fieri debere in stirpes: aliis contra (& solidius quidem) defendentibus successionem in capita -- Brunnemn. ad lib. 6. C. Tit. 58. de legit. hered. ad l. 5. 7. 9. 14. §. 1. n. 6., reliquit quis ex uno fratre duos liberos; ex altero tres, ex sorore quinque; hæ decem personæ in CAPITA, seu viriles portiones succedunt: quam sententiam Carolus V. Imperator confirmavit in Comitiis Spiræ anni 1529.*

no appresso, io invito alla successione, secondo la *prerogativa del grado*, così, che il più vicino sia anteposto al più lontano: e se molti sono, i quali lo stesso grado si abbiano, si divida tra loro l'eredità egualmente, secondo il numero delle persone (1). Or quì io vorrei, che si riguardasse con avvedimento a quelle parole scritte nell'ultimo §. del Cap. 3. della detta Novella; perciocchè da quelle dipende, e non altronde lo disviluppamento della controversia presente. *Omnes* (sta scritto) *deinceps a latere cognatos ad hereditatem vocamus secundum uniuscujusque gradus prerogativam*: Chi son mai questi, i quali sono invitati *deinceps*, & *secundum prerogativam gradus*? quelli certamente, e non altri, i quali hanno il miglior grado nella miglior prerogativa della linea; e che così sta la cosa si può dalla Novella medesima agevolmente comprendere: perciocchè anche nel proemio della detta Novella (senza che si ricerchi altrove) io trovo, che l'Imperador Giustiniano usa della parola *grado* in luogo di li-

(1) *Si vero neque fratres, neque filios fratrum (sicut diximus), defunctus reliquerit: omnes deinceps a latere cognatos ad hereditatem vocamus, secundum uniuscujusque GRADUS PRÆROGATIVAM: ut viciniores gradu ipsi reliquis præponantur. Si autem plurimi ejusdem gradus inveniantur, secundum personarum numerum inter eos hereditas dividatur. Novell.* 118. *cap.* 3. §. 3.

linea, in luogo di ordini di fucceffioni; *quia igitur* (son le parole) *omnis generis ab inteftato fucceffio tribus cognofcitur GRADIBUS, hoc eft adfcendentium, defcendentium, & ex latere*. Or, che la parola *gradibus* quì vaglia lo fteffo, che *linea*, chi ne può dubitare? appella *grado* quello, che è linea de'difcendenti; *grado* quello, che è ordine degli afcendenti; *grado* quelle, che fon linee de' laterali: dunque fe per la Novella la parola *grado* vale lo fteffo, che linea, è indubitata la confeguenza, che quel laterale debba fuccedere, il quale s'abbia miglior grado nella miglior linea: non ha detto l'Imperadore, fia ammeffo il laterale fecondo il grado, ma fia ammeffo fecondo la prerogativa del grado: i gradi dunque hanno le lor prerogative: e quali fon mai quefte prerogative? non fono le vicinanze delle linee? il nipote, e l'avo d'alcun defonto hanno lo fteffo grado; ma il grado del nipote ha una prerogativa di linea, che non ha quello dell'avo; e per quefto dal nipote refta l'avo vinto, ed efclufo: il primo ordine è degli difcendenti; e per quefto ogni rimotiffimo difcendente efclude l'afcendente, benchè più vicino: il fecondo è degli afcendenti; e per quefto ogni rimotiffimo afcendente lafcia dietro tutti i laterali, comechè foffero viciniffimi: il terzo è de' laterali; e fi fuddivide in altri tanti ordini, quanti pof-

ſono eſſere i nodi delle congiunzioni (1): e dove ha detto Giuſtiniano, che tra gli laterali al grado ſolamente, e non alle prerogative delle linee ſi debba riguardare? debbono i laterali ſuccedere ſecondo la *prerogativa del grado*; ſotto la parola *grado* ſta compreſo e grado, e linea; dunque quegli, e non altri tra gli laterali dee riportar la ſucceſſione, il quale s' abbia miglior grado nella miglior linea: *ſecundum uniuſcujuſque gradus prærogativam*. Così ſta dunque, come per me è detto, che il Dritto antico eſclude gli Giamei, il Dritto nuovo non gli invita a concorrere con Giuditta Mazzacane: perciocchè queſta diſegna nodo di congiunzione l'avo paterno Giambattiſta Roſati; quelli del defonto Franceſco due biſavoli materni, Giannalfonzo, e Franceſcangelo Giamei.

Or io non vorrei, che alcun s'avviſaſſe, che queſta interpetrazione foſſe tutta mia: è queſto il ſenſo ovvio, e letterale della Novella: è queſta l'opinione la più ragionevole de' migliori interpetri del dritto: è queſto, non è altro il ſiſtema del Foro. Corrado Ritterſuſio commendatore delle Novelle, il quale non ha, nè chi lo

(1) Che i laterali s' abbiano le lor linee, e che il dritto Romano le abbia conoſciute lo avverte Corrado Ritterſuſio *expoſit. Novell. cap. 7. part. 8. n. 14. Etiam in linea tranſverſali eſſe ordinem deſcendentium, & adſcendentium: & non ſolum in linea recta, quamvis in hac crebrius, quam in illa, vocabulis iis uti conſueverimus.*

lo eguagli, nè chi gli ſia d'appreſſo, ſi propone il caſo, che alla ſucceſſione di alcun defonto concorra ſolamente e il nipote per fratello, e'l zio; egli vuole, che il zio reſti dietro, che il nipote riporti la ſucceſſione, comecchè dal defonto e l'uno, e l'altro diſtanti ſieno per tre gradi. E perchè queſto? non è certamente, perchè il nipote rappreſenti la perſona del padre, che ſecondo l'avviſo dello ſteſſo autore, e ſecondo i ſenſi manifeſti della ſteſſa Novella, il dritto di rappreſentanza non è dato a' figli di fratelli premorti, che nel ſolo concorſo de' fratelli ſuperſtiti: le ragioni convenevoli ſono altre, e ſono quelle appunto, che concorrono nel caſo preſente: perchè l'eredità più facilmente a' diſcendenti corrono dietro, che agli aſcendenti; perchè il nipote per fratello riconoſce il nodo della congiunzione nella perſona del padre del defonto, il zio per contrario nella perſona dell'avo; e comecchè eguali ſieno i gradi, la prerogativa della linea dell' uno non può ſtare a fronte a quella dell'altro; e per queſto vuole l'autore, che nel giudicare in così fatte controverſie ſi tengano preſenti queſte ſue tre rifleſſioni: la prima, non eſſer alieno dalle leggi, che i laterali eguali nel grado, non ſieno egualmente ammeſſi alla ſucceſſione; la ſeconda, che le eredità più facilmente a'diſcendenti ſi debbono, che agli aſcendenti conferire; la terza finalmente, che nella

linea collaterale non meno, che nella retta si riconosca l'ordine degli ascendenti, e degli discendenti (1). Nè quello, che l'autore si afferma, lo afferma in vano: è questa una regola indubitata, stabilita dal Dritto antico, non moderata, nè corretta dal Dritto nuovo: non sempre (dice la (2) Legge) colui, il quale ha egual grado, ha parimente egual dritto a succedere: può stare, che alcuno più remoto per grado venga ammesso alla successione, ed altri, il qual s' abbia grado più vicino, si resti

(1) *Conradus Ritterfusius exposit. Novell. cap. 7. part. 8. n. 14. Si fratrum filii concurrant cum patruis, vel avunculis defuncti : tunc filii fratrum præferuntur* θείοις, *non obstante eo, quod utrique pariter in tertio gradu conjuncti sint defuncto. Cujus hæc est ratio, quia magis debetur hereditas descendentibus, quam adscendentibus. Videatur Forsterus lib. 8. cap. 9. n. 1. Othomannus in append. ad Tit. Justit. de legit. agnat. success. n. 8., & Balduinus p. 569. in Justin. Circa quod tria velim diligenter observari, 1. casum, quo aliqui pares licet in gradu, non tamen pariter admittuntur ad successionem; quod exemplum præbet ad §. repetitis. Instit. de servil. cognat. 2. Observandum, multo facilius deferri hereditatem descendentibus, quam adscendentibus: 3. etiam in linea transversali esse ordinem descendentium, & adscendentium: & non solum in linea recta, quamvis in hac crebrius, quam in illa vocabulis iis uti consueverimus.*

(2) *Repetitis itaque omnibus, quæ jam tradidimus, apparet, non semper eos, qui parem gradum cognationis obtinent, pariter vocari: eoque amplius, ne eum quidem, qui proximior sit cognatus, semper potiorem esse. §. Repetitis Instit. de Servil. Cognat.*

resti dietro, tanto nell'ordine degli discendenti, quanto degli ascendenti, quanto de' laterali. A senno del Rittersusio un nipote per fratello lascia dietro il zio del defonto, comecchè e l'uno e l'altro sieno distanti per tre gradi: a senno dell'autore la ragion non è, perchè il nipote rappresenti la persona del padre, poichè il dritto della rappresentanza non è dato a'figli de'fratelli premorti, che tassativamente nel concorso de' fratelli superstiti; la ragion convenevole è, che l' eredità a' discendenti piuttosto, che agli ascendenti corrono naturalmente; e tra gli laterali il zio del defonto fa vista di ascendente, il nipote è nel numero de' discendenti: la ragion convenevole è, che il nipote per fratello disegna il nodo di congiunzione nella persona del padre del defonto, il zio per contrario lo riconosce nella persona dell'avo; e benchè si abbiano tutti due lo stesso grado, la prerogativa della linea, donde dipende il zio non può stare a fronte a quella, donde dipende il nipote del defonto; e per questo il nipote lascia dietro il zio, come appunto il padre del defonto escluderebbe l'avo, se superstiti fossero, dalla successione. Or io fingo un altro caso, il quale può leggiermente accadere: alla successione d'un defonto concorrano un fratello patruele, ed un pronipote per fratello congiunto per l'un lato, e per l'altro. Si vede già nel caso proposto, che l'uno, e l'altro sono di-

diſtanti per quattro gradi : or io domando, ſarebbe coſa conſonante alle Leggi, che l' uno, e l' altro alla ſucceſſione foſſero egualmente ammeſſi? certo, che nò: e qual ne ſarebbe la ragion convenevole? il pronipote per fratello non ha dritto di rappreſentanza, il fratel patruele neppure; e perchè queſti è eſcluſo da quello? appunto perchè l' eredità a' diſcendenti piuttoſto, che agli aſcendenti corrono naturalmente; appunto perchè quantunque ſi abbiano lo ſteſſo grado, non hanno però la ſteſſa prerogativa di linea; il fratel patruele dipende dall' avo del defonto, il pronipote per fratello dipende dal padre; e la linea dipendente dall' avo non può ſtare a fronte alla linea dipendente dal padre. Se così non foſſe; ſe il fratel patruele poteſſe concorrere con un pronipote per fratello del defonto, ne ſorgerebbero tanti diſordini, che non ſi dee preſumere d' eſſere ſtati per Leggi diſpoſti; ſi vedrebbe, che i diſcendenti di fratelli remoti in grado reſterebbero eſcluſi da quelli, i quali poteſſero eſſer congiunti per mezzo delle avole, delle biſavole, delle matertere, e ſe qualch' altra coſa v' abbia di più lontano: ſi vedrebbe il diſordine, che i beni pervenuti al defonto per lo lato del padre, verrebbero a' congiunti per mezzo delle tritavole, e delle matertere; e queſto è quello, che alla ragion non ſi uniforma, e che non fo-

solamente le Consuetudini nostre, ma l'uso del Foro non ha potuto tolerare.

Il dottissimo Heineccio riflettendo a quello, che sta disposto per la Novella intorno a' fratelli congiunti al defonto per l'un de'lati solamente, i quali (in difetto e degli discendenti, e degli ascendenti, e degli fratelli congiunti per l' un lato e per l'altro) sono invitati, ha detto, che l'uso di giudicare il più consonante alla retta ragione è, che i beni paterni si dieno a' consanguinei, e s'abbiano i beni materni gli uterini (1); e perchè non si ha da tener la stessa regola nel caso presente? perchè si ha da vedere, che i beni di Francesco Rosati hanno da essere dilaniati tra gli congiunti per mezzo delle tritavole materne, quando Giuditta Mazzacane è nel numero degli nipoti amitini, dipendente da Giambattista Rosati avolo del defonto?

Non è questa opinione del solo Corrado Rittersusio; Valentino Forstero chiarissimo Scrittore, *lib.*

(1) *His deficientibus* (cioè nel difetto de' Fratelli, e de' Figli di fratelli congiunti per due lati) *eadem ratione fratres sororesque unilaterales, eorumque liberi, illi in capita, hi si cum fratribus, sororibusque defuncti unilateralibus concurrunt, in stirpes, sin soli sint, jure suo in capita succedunt sine discrimine bonorum, paterna illa, an materna sint. Novell.* 118. *cap.* 3. *Quamvis quoad usum fori in bonis paternis consanguinei, eorumque liberi; in maternis uterini, eorumque liberi passim praeferri soleant; Heinecc. element. jur. de successione collater.* §. 760.

lib. 8. *cap.* 9. *n.* 1. *de success.* Otomanno *append. ad Tit. Instit. de legit. agnat. success. n.* 8. il Balduino *pag.* 569. *in Justin.* tutti commendevolissimi Scrittori, hanno detto, che nelle successioni de' laterali in primo luogo alle linee si ponga mente, e nelle linee più vicine al miglior grado; perchè le eredità piuttosto discendono in giù, che montano in sù; perchè tra' laterali ancora è da riconoscere l'ordine degli ascendenti, e degli discendenti. Il tanto appo noi rinomatissimo Napodano, commentando la consuetudine, *si quis, vel si qua ab intest.* dimostra, che questa Consuetudine è tutta uniforme al dritto Giustinianeo ed antico, e nuovo; e non è meraviglia, perciocchè delle Consuetudini comecchè alcune sieno difformi, moltissime nondimeno sono tratte dal dritto comune; in questa Consuetudine sta detto, che laddove alcun si muoja intestato e non lasci nè figli nè discendenti, riportino la successione i più vicini per padre, e s'abbiano i beni materni i più vicini per madre: il Napodano domanda, perchè debba riportare l'eredità il più vicino per padre? il Napodano risponde, perchè il più vicino per padre è quegli, il quale secondo il prescritto delle Leggi comuni ha la miglior prerogativa della linea (1). E le Consuetudini no-

(1) *Si vero verbum proximior profertur simul cum verbo po-*

nostre come son nate? non son esse nate, come nascono tutte le altre, per le continue giudicature? Carlantonio de Rosa se lo afferma, e pienamente il mostra (1); dunque innanzi, che le Consuetudini Napoletane non fossero state raccolte, e ridotte in iscritto per Bartolomeo di Capua, queste erano, e non altre le continue giudicature del nostro Foro, questi erano gli usi, questi erano i modi di giudicare; che il più vicino per linea, comechè fosse più remoto per grado, dovesse lasciar dietro quelli, che non avessero la stessa prerogativa di linea, quan-

---

potior, tunc proximior gradu, & potior in jure sumitur: Instit. de servil. cognat. §. final. ubi, agnatus, licet longissimo gradu sit, plernmque potior habetur, quam proximior cognatus &c., & sic proximiores videntur dici ratione gradus, sed videntur, quod dicantur ratione lineæ. Nam proximiores dicuntur, qui sunt in eadem linea, qua fuit defunctus, & dicuntur proximiores respectu aliarum linearum. Napod. ad consuet. Si quis, vel si qua, de successf. ab intest.

(1) *De Rosa proœm. ad consuet. n. 10. Et quia de consuetudinibus hic susceptus est sermo, nemo nobis inficias ierit, quod inducitur consuetudo, si semel judicatum fuerit aliquid esse consuetum, vel aliquam extare consuetudinem, vel si infra decem annos bis ita judicatum fuerit; si per triginta annos cives aliquo more usi fuerint; & multo fortius si de tempore dicti usus nulla hominis memoria appareret -- Præses Provinciæ, probatis his, quæ in oppido frequenter in eodem controversiarum genere servata sunt, causa cognita statuet . . . Et ne quid contra longam consuetudinem fiat, ad sollicitudinem suam Præses Provinciæ revocabit, l. 1. C. quæ sit long. consuet.*

quantunque teneffero miglior grado; che gli beni piuttofto a quelle linee, donde pervennero, doveffero ritornare, che altrove.

Or fe gli Giamei così fon congiunti, come fi affermano, al defonto Francefco Rofati, non fon effi nell' ordine degli afcendenti laterali? non fono nel numero degli prozii provenienti per due bifavoli materni, e per Francefcangelo, e per Giannalfonzo Giamei? e concorreranno quefti con Giuditta Mazzacane, la quale è nel numero degli nipoti amitini del defonto, dipendente dall' avo Giambattifta Rofati? e la linea, che difegnano quelli può ftare a fronte alla linea defignata da quefta? ed i beni acquiftati da Giambattifta, ed Antonio Rofati padre, ed avo, faranno preda degli Giamei, i quali al defonto Francefco Rofati non fi attengono per niente? e gl' ideati nodi di congiunzione dipendente da due bifavoli materni non dimoftrati ancora ftaranno a fronte alle evidenti dimoftrazioni fatte per Giuditta Mazzacane, la quale fenza dubbio dipende da Giambattifta Rofati avolo paterno del defonto?

Ma è bifogno d'andar più oltre ricercando laddove moftrato non è, che tali fieno gli Giamei al defondo Francefco Rofati, quali effi fi affermano? dov'è moftrato negli atti, che Giannalfonzo Giamei, e Laurenzia de Laurentiis fieno ftati congiunti per legittime nozze? dov' è moftrato, che quel Martino, il quale fi vuol figlio

figlio di Giannalfonzo Giamei, sia identicamente quegli stesso, che menò moglie Dionora d' Andrea, donde e Fabionicola ed Angiola Giamei si dicon nati? dov' è mostrato negli atti, che quella stessa Cristina, la quale si vuol figlia dello stesso Giannalfonzo sia stata identicamente quella, la quale fu madre di Francesca Giamei? mancavano Martini, mancavano Cristine in una Città, dove tutti son Giamei? dov' è mostrato, che quel Tommaso Giamei, il quale ebbe moglie Cristina, sia stato identicamente quegli stesso, il quale sotto il nome di Giantommaso fu figlio di Francescangelo Giamei? un Tommaso ebbe moglie Cristina Giamei, ad un altro Tommaso fu moglie Olimpia Mastracchio; e qual di questi due Tommasi fu il figlio di Francescangelo, gli stessi Giamei no'l sanno ravvisare. Agli Giamei sono di ostacolo a concorrere, il difetto delle pruove, la prerogativa della linea, la qualità de' beni: mancano le pruove? non si debbono aver per congiunti: sono eguali nel grado? non hanno la stessa prerogativa di linea: hanno la stessa prerogariva di linea? i beni non son pervenuti, che da Giambattista Rosati, donde per linea retta discende Giuditta Mazzacane.

Ma non ne sia più: egli è indubitata cosa, che a Giuditta Mazzacane, la quale e per vicinanza di grado, e per prerogativa di linea vince

ogn'

ogn' altro, si debba la eredità di Francesco Rosati conferire: ma ella l'ha rinunziata a benefizio del padre, a benefizio del fratello, a benefizio degli eredi; e per questo con quella mano, con la quale sarà per riceverla, con quella stessa è forza, che la ristituisca.

C A P. III.

Per la rinunzia Giuditta non è in mezzo; e come ottiene, così restituir dee l'eredità a Lucia Mazzacane.

VEramente è cosa nuova, e fuori dell'ordinario, che nel Regno le femmine andate a marito rinunziino ogni dritto di successione a benefizio della famiglia, donde dipendono! Giuditta Mazzacane s'inganna, se dice che non rinunziò; se afferma, che al suo dritto non potea rinunziare: nello stato Monarchico, dove l'ordine de' nobili tiene il miglior rango, non solamente così fatte rinunzie sono permesse, ma per lo decoro delle famiglie sono necessarie.

A Giuditta Mazzacane, la quale l' anno 1739. menò a marito Carmine Guarniere, a ragion di dote fu promeſſa la ſomma di duc. 350., e taluni corredali; con cotal patto però, che condotta a caſa il marito, col conſenſo *permeſſivo*, ed *obbligativo* di lui aveſſe dovuto rinunziare ad ogni dritto di ſucceſſioni, paterne, materne, fraterne, ſororie, zierne, averne, legittime, eſcadenze, legati, ſedecommeſſi, e donazioni; e con tal patto ancora, che la rinunzia ſi foſſe ſtipulata a conſiglio de' Sapienti, a beneficio di Giannangelo Mazzacane padre, e di Antonia Guarino madre; ed a benefizio di Giuſeppe Mazzacane fratello, laddove non ſi foſſer trovati i genitori ſuperſtiti, *fol.* 256.

Menata Giuditta a caſa il marito Guarniere, il dì 21. di Giugno del detto anno 1739., eſatte le doti promeſſe, ſcriſſe l' iſtrumento di rinunzia a benefizio de' genitori, i quali ſi trovaron già, com' era preveduto, ſuperſtiti: rinunziò a tutti i dritti di ſucceſſioni paterne, materne, fraterne, ſororie, zierne, averne, legati, fedecommeſſi, donazioni, e pervenute infino a quel punto, e che in proceſſo di tempo a venire le ſarebbero potute pervenire per cauſa inteſtata; e volle, che la rinunzia foſſe *reale*, *fruttuoſa*, *valida*, *generale*, *piena*, *compita*, *perfetta*, *efficace*, e *perpetua*; e che s' intendeſſe così riſpetto alle coſe *prevedute*, che *alle non preve-*
dute,

dute , e *non pensate* (1). S' inganna dunque Giu-

(1) Inoltre la detta Giuditta col consenso del detto Carmine suo marito presente &c. Sentendosi dotata di paraggio, ed oltre, tanto de' beni paterni, materni, doti, e ragioni dotali materne, quanto di ogni parte, porzione, legittima . . . perciò col consenso suddetto ave ceduto, dato, e rinunziato, in beneficio de' detti Giannangelo, ed Antonia suoi genitori presenti . . . tutte, e qualsivogliano ragioni, ed azioni, che alla medesima possono competere sopra detti beni paterni, materni, fraterni, doti, e ragioni dotali materne, fraterne, sororie, zierne, averne, &c. così *ex parte patris*, come *ex parte matris &c.* alla medesima devolute da tutto il tempo passato fino al presente giorno (e da oggi in avanti *ab intestato* solamente) tanto *ex testamento*, quanto *ab intestato*, legato, donazione, fedecommesso, ed in ogni altro modo alla medesima competente &c. ; *& signanter* rinuncia alla legittima di detti suoi genitori &c., *& quatenus opus sit*, essa Giuditta le dette ragioni, ed azioni dona, cede, e rinunzia a beneficio di essi suoi genitori presenti &c. anche per titolo di donazione irrevocabile tra vivi &c., dimodochè per essa non si riserba cosa alcuna &c., ed ha costituito detti suoi genitori Procuratori irrevocabili, come in cosa propria &c., e vuole, che la detta rinuncia, e donazione sia reale, fruttuosa, e valida, e che s'intenda, e sia in giudizio, e fuori generale, generalissima, piena, compita, perfetta, efficace, e perpetua, e che abbia, e debba avere il suo effetto, e vigore, e che s' intenda tanto per le cose cognite, quanto per le incognite, e non sapute, ed impensate ; di modo che *ab intestato*, o per testamento, o per qualsivoglia contratto, e fedecommesso s' intenda e sia in giudizio, ed *extra* affatto esclusa dall' eredità, e successioni predette, e da ciascuna di esse, da tutto il tempo passato, fino al presente giorno, e da oggi in avanti *ab intestato* solamente, *fol.* 260. *&* 263.

Giuditta, se afferma, che non abbia rinunziato a tutte le successioni, ed a questa di Francesco Rosati specialmente; ella rinunziando ha detto, che intendeva di rinunziare alle successioni, che a lei sarebbero potuto pervenire in processo di tempo per lo lato della madre, e per lo lato dell'avola: e per qual via perviene a lei l'eredità di Francesco Rosati? non è per Antonia Guarino madre? non è per Elena Rosati avola? ella ha rinunziato alle successioni, che a lei sarebbero potute pervenire per lo lato de' fratelli, delle sorelle, de' zii: e non fu Francesco Rosati nel numero degli zii amitini di lei? ella ha detto, che la rinunzia valesse così rispetto alle cose prevvedute, come rispetto alle cose non prevvedute: e l'eredità di Francesco Rosati o nel numero di quelle sia, o di queste, non è tra le comprese? ella ha detto, che la rinunzia debba essere *reale*, *fruttuosa*, *generale*, *compiuta*, *efficace*, *perpetua*; e bisogna, che di queste promesse ne senta Giuditta Mazzacane perpetuamente gli effetti. Onofrio Donadei giudiziosissimo Scrittore nel volume delle rinunzie si afferma (1), che la rinun-

---

(1) *Donad. de renuntiat. cap. 3. n. 9. Et renuntians prohibetur succedere, cum talis renunciatio* REALIS *de medio tollat renuntiantem, prout disponit Textus l. 1. §. quibus, ff. de succ. Edic.* -- Marta *de legal. success. part.4. quæst.* 21.

nunzia *reale* toglie così di mezzo il renunziante che si dee avere rispetto a' beni rinunziati, come se fosse morto: nè quello, che egli si afferma, lo afferma a caso: Se alcuno (dice la (1) Legge), al quale la succession si debba, l'abbia ripudiata, si abbia rispetto alla medesima, come se non fosse tra gli uomini. Egli tratto dall'autorità delle Decisioni del S. R. C., del de Franchis, dell' Alciato, del Bartolo, e di tutti i nostri Scrittori ha detto (2), che per

21. *artic.* 15. *n.* 101. -- Molfesio *ad consuet. Neapol. de renun. quæst.* 2. *n.* 13. *& quæst.* 3. *n.* 12. -- *Decis. junct. Aul. S. R. C. anni* 1567. *Altomari, & Camill. Saler. in consuet. Neapolit.*

(1) *Quibus ex edicto bonorum possessio dari potest, si quis eorum aut dari sibi noluerit, aut in diebus statutis non admiserit; tunc cæteris bonorum possessio perinde competit, ac si prior ex eo numero non fuerit, l.* 1. *ff. de success. edict.* §. 10.

(2) *Donad. de renunciat. cap.* 1. *n.* 12. *& seq. Cum enim virtute ipsius renunciationis filia videatur non esse in rerum natura, Alciat. lib.* 4. *cap. ult. Et per ipsam renunciationem se de medio eximit, & habetur ac si mortua fuisset, de Franc. decis.* 522. *n.* 7. *& ita se eximit, ac si is, cujus bonis renunciavit, testatus decessisset, & alterum instituisset. Bartol. & Alex. in l. stipulatio. Ex his infertur, quod filia taliter renuncians, non solum habetur ac si mortua fuisset, & se de medio tollit, prout citati Doctores, verum etiam eo ipso, quod renunciat, extranea fit, eo modo, quod si in testamento præterita fuisset a patre, non poterit testamentum patris impugnare: Bartol. in l. quidam filium, ff.*

per effetto della Rinunzia *estintiva reale* la rinunziante si debba aver come estranea, come morta, come se non fosse tra gli uomini rispetto a' beni rinunziati; talmente che se il padre si muoja intestato, si ha come se avesse fatto testamento, e l'avesse esclusa; se si abbia fatto testamento, e l'abbia preterita, la preterizione d'una figlia, che abbia rinunziato, non inferma, nè annulla il testamento. Giuditta rinunziando ha detto, che la rinunzia fosse estintiva, reale, generale, fruttuosa, compiuta, efficace, perpetua: e le promesse giurate anderanno a vuoto? Non solamente ella rinunziò, ma rinunziando giurò di non pretendere mai più niuna successione, che a lei in processo di tempo sarebbe potuta pervenire per lo lato del padre, della madre, degli avoli, de' fratelli, e d'ogni donde; e contra la religion del giuramento non è permesso di contradire. (1).

Ma

---

ff. de bonor. possess. contra tabul. Donad. de renunciat. cap. 3. n. 8. Vis autem ipsius formæ consistere videtur in illo verbo, ***CUM AQUILIANA STIPULATIONE, ET CUM PACTO DE NON PETENDO*** *etiam rebus in eodem statu non permanentibus, ex quibus verbis omnino fit realis renunciatio. Soccin. consil. 34. vol. 4.*

(1) *Si quis jusjurandum intulerit, & nec dum eo præstito, postea (ut pote sibi allegationibus abbundantibus) hoc revocaverit: Sancimus nemini licere penitus iterum ad Sacramentum recurrere, satis enim absurdum est, redire ad hoc, cui renunciandum putavit: & cum desperavit aliam probationem, tunc denuo ad religionem convolare, & judices nullo modo eos audire, ad tales iniquitates venientes, l. si quis, C. de rebus creditis.*

Ma (dirà quì Giuditta), che ella rinunziò sì; la rinunzia però fu diretta a benefizio de' genitori, non già a benefizio de' figli, e molto meno a benefizio de'nipoti: e non si previdde il caso, che se i genitori si fosser trovati trapassati, la rinunzia s'avesse dovuto fare a benefizio di Giuseppe Mazzacane, il quale fu fratello a lei, fu padre a Lucia? e non fu detto, che la rinunzia avesse dovuto essere *reale*, e *perpetua*? ed era possibile, che i genitori perpetuamente sopravvivessero? Così fatte rinunzie, chi non sa, che passano a beneficio degli eredi; e nella università del dritto di successione? se una figlia rinunzii al padre tassativamente, si sa, che se il padre ha maschi, ed ha femmine, la rinunzia s'intende fatta al padre in favore de' maschi, e se maschi non sono, a favor delle femmine; non mai però ritorna a beneficio di colei, la quale rinunziò, salvo che nel solo caso, che la rinunziante per difetto di tutti i figli e maschi, e femmine fosse erede del rinunziatario; e se il padre rinunziatario si muoja intestato, e lasci superstite una figliuola, la quale non abbia rinunziato, ed un'altra, la quale abbia rinunziato, sarà l'erede del padre quella, e non questa. Antonio Fabro (1) nel volume su'l Codice ha detto, che le

(1) *Anton. Fabr. in Cod. lib. 2. Tit. 3. de pact. defin. 12. Ex-*

le rinunzie fatte dalle figlie a beneficio de' genitori, là dove niente si fosse parlato de' figli, s'intendono fatte a benefizio de' maschi; in difetto de' maschi, a benefizio delle femine; perciocchè il desiderio comune di tutti gli uomini è, che i beni si serbino nelle famiglie; ed a' maschi, i quali la conservano, come eredi, e non alle femine, nelle quali la famiglia finisce, il commodo delle rinunzie si deve contribuire. Le rinunzie dunque fatte a beneficio de' genitori danno un dritto a' genitori medesimi di conseguir quello, che alla rinunziante si potrebbe appartenere; e questo dritto non

Exceptio illa, quæ in renunciationibus vulgo apponi solet, salva legali escheuta, non habet locum quandiu aliquis superest ex iis, quorum favore facta fuit renunciatio sive masculi illi sint, sive fæminæ. In dubio autem, si pater nuptui collocans filiam fecerit, ut paternæ successioni renunciaret, nec aliud adjecerit, cum & filios, & filias haberet, credendum est, favore primum masculorum, tum si masculi desierint, favore filiarum renunciationem admisisse. Ideoque si postea moriatur, nullis relictis masculis, unica filia, quæ non renunciaverit, superstite, ad eam solam tota hæreditas pertinebit, licet aliæ quoque supersint, quæ renuntiaverunt. Idem Fabr. defin. 7. Cod. eod. Id enim parentum omnium commune votum est, ut si masculos habeant, iis potissimum, tanquam futuris heredibus commodum renunciationis adquisitum velint, ideoque cæteris filiabus nondum nuptis, si masculos nullos habeant, nec cæteras filias postea ad renunciandum adegerint. Cur ergo noceat, quod filiorum nomen in contractu adjectum sit citra expressam stipulationem, cum etsi nominati non fuissent, ipsis tamen ex tacita quadam stipulatione renunciationis emolumentum acquiretur?

non si trasfonde agli eredi de' medesimi? e Giuseppe Mazzacane non fu il figlio, non fu l'erede di Giannangelo Mazzacane, e di Antonia Guarino? e Lucia Mazzacane non fu figlia a Giuseppe, ed erede? dunque se Giuditta Mazzacane ha rinunziato a beneficio de' suoi genitori, a commodo de' figli eredi, e non ad altri dee il beneficio della rinunzia ritornare.

Quantunque la rinunzia si fosse stipulata a beneficio de' genitori, si può nondimeno aver leggiermente per li Capitoli a qual fine fu fatta; perciocchè là sta detto, che nel caso i genitori si fosser trovati trapassati, avesse dovuto Giuditta stipolar la rinunzia a consiglio de' Sapienti a beneficio di Giuseppe fratello. E nel caso niente si fosse detto, e la rinunzia solamente a benefizio de' genitori si fosse stipulata, chi non sa, che a beneficio degli eredi del rinunziatario il commodo delle rinunzie si trasfonde? e poichè nel Regno, dove sono i maschi, le femmine restano dietro (1); a beneficio de' maschi torna il commodo delle rinunzie; e laddove i maschi non sieno, a beneficio delle femmine, le quali non abbiano rinunziato; perciocchè quelle, le quali hanno rinunziato con quella specie di rinunzia, com' è questa *estintiva*, *reale*, *perpetua*, si hanno come estranee, come morte, come se non fossero tra gli vi-

(1) *Constit. in aliquibus*, [illegible]

viventi: ed alle rinunzianti non ritorna mai più quel dritto, al quale hanno rinunziato; salvo il caso che per difetto di tutti sieno eredi del renunziatario: è forse Giuditta erede di Giannangelo Mazzacane, e di Antonia Guarino? Dubiterà più Giuditta? non s'inganna, se si afferma, che non rinunziò? ma a questo dritto (dirà) non si poteva per lei, rinunziare. E come nò? E' passato in proverbio anche presso i volgari, che gli onori, e i commodi non si danno a quelli, che non ne vogliono: qual legge è, che'l vieti, che alcuno non rinunzii al suo dritto? si può rinunziare al Foro, che ad alcun compete sia per prerogativa del Sacerdozio, sia del cincolo militare (1): non è disdetto al minore di rinunziare al suo dritto; e se abbia venduto il fondo, n'abbia pretesa la restituzione, il Giudice l'abbia accordata, ed abbia detto che il minore restituisca il prezzo;

---

(1) *Si quis in conscribendo instrumento sese confessus fuerit non usurum fori præscriptione propter cinculum militiæ suæ, vel dignitatis, vel etiam Sacerdotii prærogativam: licet antea dubitabatur, si oporteret, eamdem scripturam tenere, & cum qui hoc pactus est, non debere adversus suam conventionem venire: vel licentiam ei præstare, discedere quidem ab Scriptura, suo autem jure uti, sancimus, nemini licere adversus pacta sua venire, & contrahentes decipere. Si enim ex ipso Prætoris edicto conventa, quæ neque contra leges, neque dolo malo inita sunt, omnimodo observanda sunt: quare & in causa pacta non valeant, cum alia sit regula juris antiqui, omnes licentiam habere his, quæ pro se introducta sunt, renunciare, l. 39. C. de pact.*

zo; se pentito non voglia nè il fondo riavere, nè il prezzo restituire, non è legge, che 'l nieghi (1): e non poteva Giuditta Mazzacane rinunziare ogni dritto a benefizio de' genitori, i quali l'aveano convenevolmente provveduta delle doti? comecchè le Leggi Romane (2) abbiano riprovate così fatte rinunzie, come quelle, le quali possono avere un certo non so che di rispetto filiale, e di coazione, pure nello stato di Monarchia questi divieti di Leggi non hanno potuto aver fermezza: e per questo fu inventata la rinomatissima cautela di Maranta, per la quale sta, che laddove la figlia menata a casa il marito, d'ogni dubbio di coazione, e di rispetto filiale in fuori, abbia rinunziato, la rinunzia è valida; e le disposizioni delle Leggi Romane in contrario, non ponno far sì, che alla rinunziante ritorni quel dritto, al quale con avveduto consiglio, e con giu-

(1) *Si Judex circumvento in venditione adolescenti jussit fundum restitui, eumque pretium emptori reddere: & hic nolit uti hac in integrum restitutione: pœnitentia acta, exceptionem utilem adversus petentem pretium, quasi ex causa judicati adolescens habere poterit: quia unicuique licet contemnere hæc, quæ pro se introducta sunt, l. 41. ff. de minor. 25. ann.*

(2) *Pactum dotali instrumento comprehensum, ut contenta dote, quæ in matrimonio collocabatur, nullum ad bona paterna regressum haberet, juris auctoritate improbatur: nec intestato patri succedere filia ea ratione prohibetur, l. 3. C. de collation.*

giuramento abbia rinunziato: verità conosciuta ancora dal dritto Pontificio (1), che in questa parte è pienamente nel Regno osservato. E se così non fosse, le famiglie come potrebbero più ritenere il lor decoro nello stato di Monarchia, dove l'ordine de' Nobili tiene il miglior luogo? e Giuditta Mazzacane non rinunziò condotta a casa il marito Guarniere d'ogni dubbio di rispetto filiale in fuori, e di coazione? dunque Giuditta Mazzacane rinunziò, e per le Leggi non era a lei disdetto di rinunziare. Ritornare a que' dritti, alli quali una volta con avvedimento, con consiglio, e con giuramento spontaneamente si è rinunziato, è cosa non meno a' buoni costumi disdicevole, che dalle Leggi riprovata. I veterani, i quali sono scusati legittimamente dal peso delle cariche pubbliche, se avvenga (dice la (2) Legge) d'esser fatti decurioni nella lor patria, e'l permettano, e la carica accettino, non possono goder più del privilegio della esenzione: e perchè questo? appunto perchè non è a niuno dis-

(1) *Quamvis pactum patri factum a filia, dum nuptui tradebatur, ut dote contenta nullum ad bona paterna regressum haberet, improbet Lex Civilis: si tamen juramento, non vi, nec dolo præstito firmatum fuerit ab eadem, omnino servari debebit: cap. 2. lib. 1. Sext. Decret. de pactis.*

(2) *Veterani, qui cum possent se tueri immunitate his concessa, Decuriones se fieri in patria sua maluerunt, redire ad excusationem, quam reliquerunt, non possunt, l. 1. C. de his, qui spont. mun. public.*

disdetto di renunziare a que' dritti , che ha , ed a tutto quello , che è conceduto a favor suo : ma rinunziato che s'abbia una volta , non può al dritto rinunziato (1) ritornare. Il Napodano (2) secondo questi assiomi stabiliti dalle Leggi tiene, che disciolto il matrimonio, trapassata la moglie, morti indi i figli al padre, la dote non al padre , ma a' congiunti materni si dee restituire ; nè al padre è permesso di ritornare a que' dritti , a' quali ha rinunziato; nè giova al padre la paternità, per la quale secondo le Leggi Romane sarebbe erede. Il Donadei riflettendo più oltre contro alcuni, i quali hanno creduto, che le rinunzie fatte dalle figliuole menate a mariti , riguardino solamente al favor de' maschi , e non delle femmine, ha detto, che al favor de' maschi, come eredi, e non alle femine si debba il commodo delle rinunzie; ma se non vi sieno maschi, si dee a beneficio delle femine, le quali non abbiano rinunziato; nè torna mai , nè può ritornare alle rinunzianti il dritto, percioc-

(1) *L. si quis jusjurandum . C. de reb. credit.*

(2) *Mortuis igitur communibus filiis intestatis sine prole legitima soluto matrimonio per mortem matris eorum, proximiores eis ex parte matris succedent in dotibus , tanquam in bonis maternis, & proinde agent contra patrem condictione ex hac lege , SI QUIS , VEL SI QUA . Et si pater opponeret paternitatem , replicabitur , quod non censetur esse in medio , ex quo se exclusit . Napod. ad consuet. si quis , vel si qua : num. 222.*

ciocchè rinunziato, che s'abbiano, rispetto a' beni rinunziati, si debbono tenere, come se non fossero tra gli viventi (1). Dunque così sta, come per me è detto, che Giuditta Mazzacane per la rinunzia non è più in mezzo, e come riporta l'eredità di Francesco Rosati per una mano, così per l'altra dee restituirla a Lucia Mazzacane nipote di lei per fratello. A lei, la quale è più vicina per grado nella miglior prerogativa della linea ad esclusione degli Giamei, ad esclusione d'ogni altro concorrente si dee la successione: ma ottenuta che l'abbia dee restituirla a Lucia figlia, ed erede di Giuseppe, il qual Giuseppe fu figlio a Giannange-

(1) Onofrio Donadei, *de renunciat. cap. 50. n. 8. 9. & 10. Extinctiva judicari debet renunciatio in patris beneficium facta, & non jurium translativa ex notatis per Text. in l. nulla C. de solution. post Salicetum in l. 1. C. de action., & obligation. Scripsit Camillus de Medicis cons. 167., n. 2., & ex eo, quod amplius regressum ad bona renunciata habere non possunt, tanquam per se extincta, l. qui res, §. aream, ff. de solution. Barz. Decis. Bononiae 70. n. 67. probat, etiam Molfes. in Tit. de renunciat. quaest. 6. n. 13. non recedendo ab illis, in hoc casu cessare puto regulam illam universalem, quod semper favore masculorum facta censeatur renunciatio ex traditis per eumdem Laurentium citatum in cons. 69., & ratione, quia realiter renunciatum fingitur, quae realitas fingit renunciantem extraneam, & de aliena familia affectam reddit Pinus n. 12. Latius ventilavit Cancerius in suo variar. cap. 15. Tit. de renunc. 3. par. n. 3. Prosequitur Gomesius ad ll. 22. Thaur. n. 9.*

gelo Mazzacane, e ad Antonia Guarino rinunziatarii.

Nap. 9. Novembre 1788.

VINCENZO DE VITE.